



# Manuale utente

A cura di:

*Alessi Raffaella*

*Genta Daniela*

*Maggiorelli Giulia*

*Zuccaro Domenico*

**Commissione Europea**

**DECISIONE (UE) 2017/175  
DELLA COMMISSIONE del  
25 gennaio 2017**

*Versione del 20/04/2018*

## Sommario

1. Introduzione.....	5
2. Scopo e definizione .....	8
Criteri facoltativi - Punteggio.....	9
3. Supporto alla valutazione e verifica .....	10
Criteri obbligatori relativi alla gestione generale .....	11
Criterio 1: Basi di un sistema di gestione ambientale .....	11
Criterio 2: Formazione del personale .....	13
Criterio 3: Informazioni comunicate agli ospiti.....	13
Criterio 4: manutenzione generale.....	14
Criterio 5: Monitoraggio del consumo.....	16
Criteri obbligatori relativi all'energia .....	17
Criterio 6: Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e per il riscaldamento dell'acqua .....	17
Criterio 7: Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria.....	24
Criterio 8: Efficienza energetica dell'illuminazione.....	25
Criterio 9: Termoregolazione .....	26
Criterio 10: Spegnimento automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e dell'illuminazione.....	27
Criterio 11: Apparecchi per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria in aree esterne .....	27
Criterio 12: Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili.....	28
Criterio 13: Carbone e oli combustibili.....	33
Criteri obbligatori in relazione all'acqua.....	33
Criterio 14: Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce.....	33
Criterio 15: Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi. ....	34
Criterio 16: Riduzione dei lavaggi mediante utilizzo di asciugamani e biancheria da letto .....	36
Criteri obbligatori relativi a rifiuti e acque reflue.....	36
Criterio 17: Prevenzione dei rifiuti: piano di riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione .....	36
Criterio 18: Prevenzione dei rifiuti: articoli usa e getta.....	38
Criterio 19: Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio.....	39
Criteri obbligatori relativi ad altri criteri .....	40
Criterio 20: Divieto di fumare nelle aree comuni .....	40
Criterio 21: Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale .....	40

Criterio 22: Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Ecolabel UE .....	40
Criteri facoltativi relativi alla gestione generale.....	42
Criterio 23: Registrazione EMAS, certificazione ISO della struttura ricettiva (massimo 5 punti).....	42
Criterio 24 – Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori (massimo 5 punti).....	42
Criterio 25 – Servizi cui è stato assegnato un marchio ecologico (massimo 4 punti) .....	43
Criterio 26 – Comunicazione ed educazione ambientale e sociale (massimo 2 punti).....	44
Criterio 27 – Monitoraggio del consumo; contatori individuali per l’energia e l’acqua (massimo 2 punti) .....	44
Criteri facoltativi in relazione all’energia.....	45
Criterio 28 – Efficienza energetica per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e dell’acqua (massimo 3 punti) .....	45
Criterio 29 - Efficienza energetica per gli apparecchi per il condizionamento dell’aria e delle pompe di calore ad aria (massimo 3,5 punti).....	46
Criterio 30 – Pompe di calore ad aria con una potenza massima 100 kW (3 punti).....	47
Criterio 31 – Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti) .....	47
Criterio 32 – Recupero del calore (massimo 3 punti).....	51
Criterio 33 – Termoregolazione e isolamento delle finestre (massimo 4 punti) .....	51
Criterio 34 – Spegnimento automatico di apparecchiature/dispositivi (massimo 4,5 punti) .....	52
Criterio 35 – Teleriscaldamento e tele raffreddamento e raffrescamento da cogenerazione (massimo 4 punti).....	52
Criterio 36 - Asciugamani elettrici con sensore di prossimità (1 punto).....	53
Criterio 37 – Emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente (1,5 punti).....	53
Criterio 38 – Approvvigionamento di elettricità presso un fornitore energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti) .....	55
Criterio 39- Auto generazione in loco di energia da fonti rinnovabili (massimo 5 punti).....	57
Criterio 40 – Energia per il riscaldamento da fonti rinnovabili (massimo 3,5 punti).....	59
Criterio 41 – Riscaldamento della piscine (massimo 1,5 punti) .....	61
Criteri facoltativi relativi all’acqua.....	61
Criterio 42 – Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce (massimo 4 punti) .....	61
Criterio 43 - Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi (massimo 4,5 punti) .....	62
Criterio 44 – Consumo di acqua delle lavastoviglie (2,5 punti) .....	63
Criterio 45 – Consumo di acqua delle lavatrici (3 punti) .....	64
Criterio 46 – Indicazione della durezza dell’acqua (massimo 1,5 punti).....	66
Criterio 47- Gestione ottimizzata della piscina (massimo 2,5 punti) .....	67
Criterio 48 – Riciclaggio delle acque piovane e delle acque domestiche (massimo 3 punti) .....	68
Criterio 49 – Irrigazione efficiente (1,5 punti) .....	69
Criterio 50 – Specie autoctone o esotiche non invasive utilizzate per piantagioni all’esterno (massimo 2 punti).....	69

Criteri facoltativi su rifiuti e acque reflue .....	71
Criterio 51 – Prodotti di carta (massimo 2 punti) .....	71
Criterio 52 – Beni durevoli (massimo 4 punti).....	72
Criterio 53 – Fornitura di bevande (massimo 2 punti).....	74
Criterio 54 – Approvvigionamento di detersivi e di prodotti per l'igiene del corpo (massimo 2 punti).....	74
Criterio 55 – Minimizzazione dell'uso dei prodotti per la pulizia (1,5 punti) .....	75
Criterio 56 – Antigelo (1 punto) .....	76
Criterio 57 – Tessuti e mobile usati (massimo 2 punti) .....	76
Criterio 58 – Compostaggio (massimo 2 punti) .....	77
Criterio 59 – Trattamento delle acque reflue (massimo 3 punti) .....	78
Criteri facoltativi relativi ad altri criteri .....	78
Criterio 60 – Divieto di fumare nelle camere (1 punto) .....	78
Criterio 61- Politica del lavoro (massimo 2 punti) .....	79
Criterio 62 – Veicoli per la manutenzione (1 punto) .....	80
Criterio 63 – Offerta di mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (massimo 2,5 punti) .....	80
Criterio 64 – Superfici non impermeabilizzate (1 punto).....	80
Criterio 65 –Prodotti locali e biologici (massimo 4 punti).....	80
Criterio 66 – Non uso di pesticidi (2 punti) .....	81
Criterio 67 – Ulteriori azioni ambientali (massimo 3 punti).....	82

# 1. Introduzione

Il presente manuale costituisce una guida per l'utente che intende richiedere il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel UE in conformità con i criteri pubblicati nella decisione (UE) 2017/175 della Commissione Europea del 25 gennaio 2017, come modificata dalla rettifica del 16/01/2018, che definisce i requisiti per le strutture ricettive.

Alla fine del manuale si trovano delle dichiarazioni da compilare da parte del richiedente.

I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE alle strutture ricettive turistiche sono distinti in criteri obbligatori, comuni a tutti gli alloggi, e criteri opzionali (con un punteggio massimo di 124 punti). Allo stesso tempo, tutti i criteri sono inclusi in diverse sezioni: Gestione generale, Energia, Acqua, Rifiuti e acque reflue e Altri criteri.

**Tabella 1: Lista dei criteri obbligatori per Strutture Ricettive**

Criteri generali di gestione	
1	Base di un sistema di gestione ambientale
2	Formazione del personale
3	Informazioni comunicate agli ospiti
4	Manutenzione generale
5	Monitoraggio del consumo
Criteri energetici	
6	Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e per il riscaldamento dell'acqua
7	Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria
8	Illuminazione a basso consumo
9	Termoregolazione
10	Spegnimento automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e dell'illuminazione
11	Apparecchi esterni per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria
12	Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili
13	Carbone e oli combustibili
Criteri relativi all'acqua	
14	Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce
15	Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi
16	Riduzione dei lavaggi mediante riutilizzo di asciugamani e biancheria da letto
Criteri relativi ai rifiuti e alle acque reflue	
17	Prevenzione dei rifiuti: piano di riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione
18	Prevenzione dei rifiuti: articoli usa-e-getta
19	Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio
Altri criteri	
20	Divieto di fumare nelle aree comuni e nelle camere
21	Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale
22	Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Ecolabel UE

**Tabella 2: Lista dei criteri facoltativi per Strutture Ricettive**

Criteri generali di gestione	
23	Registrazione EMAS, certificazione ISO della struttura ricettiva (max 5 punti)
24	Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori (max 5 punti)
25	Servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (max 4 punti)
26	Comunicazione ed educazione ambientale e sociale (max 2 punti)
27	Monitoraggio del consumo: contatori individuali per il consumo di energia e di acqua (max 2 punti)
Criteri energetici	
28	Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e dell'acqua (max 3 punti)
29	Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria (max 3,5 punti)
30	Pompe di calore ad aria con una potenza massima di 100 kW (3 punti)
31	Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)
32	Recupero del calore (max 3 punti)
33	Termoregolazione e isolamento delle finestre (max 4 punti)
34	Apparecchiature/dispositivi a spegnimento automatico (max 4,5 punti)
35	Teleriscaldamento e teleraffreddamento e raffrescamento da cogenerazione (max 4 punti)
36	Asciugamani elettrici con sensore di prossimità (1 punto)
37	Emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente (1,5 punti)
38	Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili (max 4 punti)
39	Autogenerazione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili (max 5 punti)
40	Energia per il riscaldamento da fonti rinnovabili (max 3,5 punti)
41	Riscaldamento della piscina (max 1,5 punti)
Criteri relativi all'acqua	
42	Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce (max 4 punti)
43	Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi (max 4,5 punti)
44	Consumo di acqua delle lavastoviglie (2,5 punti)
45	Consumo di acqua delle lavatrici (3 punti)
46	Indicazione della durezza dell'acqua (max 1,5 punti)
47	Gestione ottimizzata della piscina (max 2,5 punti)
48	Riciclaggio delle acque piovane e delle acque domestiche (max 3 punti)
49	Irrigazione efficiente (1,5 punti)
50	Specie autoctone o esotiche non invasive utilizzate per piantagioni all'esterno (max 2 punti)
Criteri relativi ai rifiuti e alle acque reflue	
51	Prodotti di carta (max 2 punti)
52	Beni durevoli (max 4 punti)
53	Fornitura di bevande (2 punti)
54	Approvvigionamento di detersivi e di prodotti per l'igiene del corpo (max 2 punti)
55	Minimizzazione dell'uso di prodotti per la pulizia (1,5 punti)
56	Antigelo (1 punto)
57	Tessuti e mobili usati (max 2 punti)
58	Compostaggio (max 2 punti)

59	Trattamento delle acque reflue (massimo 3 punti)
<b>Altri criteri</b>	
60	Divieto di fumare nelle camere (1 punto)
61	Politica del lavoro (max 2 punti)
62	Veicoli per la manutenzione (1 punto)
63	Offerta di mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (max 2,5 punti)
64	Superfici non impermeabilizzate (1 punto)
65	Prodotti locali e biologici (max 4 punti)
66	Non uso di pesticidi (2 punti)
67	Ulteriori azioni ambientali e sociali (max 3 punti)

Il manuale aiuta il richiedente a fornire tutte le dichiarazioni, la documentazione o altri elementi attestanti la conformità ai criteri, che possono provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.

Le informazioni estratte dalle dichiarazioni ambientali presentate secondo il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione sono idonei mezzi di prova.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi aggiuntivi ed eseguire verifiche indipendenti.

Gli organismi competenti effettuano una visita in loco prima di assegnare la licenza Ecolabel UE e possono in seguito effettuare periodicamente verifiche di sorveglianza in loco durante il periodo di validità della licenza.

Come prerequisito, i servizi soddisfano tutti i rispettivi obblighi giuridici del paese in cui è ubicata la struttura ricettiva. In particolare è garantito quanto segue:

1. la struttura fisica rispetta le disposizioni legislative e i regolamenti dell'Unione, nazionali e locali in materia di efficienza energetica e isolamento termico, fonti idriche, trattamento delle acque e smaltimento delle acque reflue (compresi i WC chimici), raccolta e smaltimento dei rifiuti, manutenzione e riparazione delle attrezzature, disposizioni in materia di sicurezza e salute nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili nella zona per quanto riguarda i vincoli paesaggistici e la conservazione della biodiversità;
2. l'impresa è operativa e registrata conformemente alla legislazione nazionale o locale e il personale è assunto e assicurato a norma di legge. A tal fine, il personale deve aver sottoscritto un contratto nazionale scritto, retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale, negoziato mediante contrattazione collettiva (in assenza di contrattazione collettiva il personale è retribuito almeno a livello del salario minimo nazionale o regionale) e deve osservare un orario di lavoro conforme alla normativa nazionale.

Il richiedente dichiara e dimostra la conformità del servizio a tali requisiti, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, senza pregiudicare la normativa nazionale sulla tutela dei dati (per esempio licenza di costruzione/autorizzazione, autorizzazione agli scarichi idrici, certificato di abitabilità/agibilità, eventuale autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, dichiarazioni di tecnici professionisti che spiegano come la legge nazionale e i regolamenti locali legati agli aspetti menzionati sono rispettati, copia della politica sociale scritta, copie dei contratti, dichiarazioni di registrazione del personale presso il regime previdenziale nazionale, documentazione/registri ufficiali in cui figurano i nomi e il numero di addetti presso l'ispettorato o l'agenzia del lavoro pubblico locale); possono inoltre essere condotte interviste casuali con il personale in occasione della visita in loco.

 **Nel caso di installazione di nuovi apparecchi entro la durata della licenza Ecolabel UE quali: riscaldamento d'ambiente ad acqua, riscaldamento locale d'ambiente, riscaldamento dell'acqua, condizionamento domestico e pompe di calore ad aria, riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (d'ora in poi HVAC: Heating, ventilation and air conditioning) e servizi igienici, il richiedente informa l'organismo competente circa la nuova installazione e fornisce le informazioni richieste dai pertinenti criteri.**

Nel testo saranno usati i seguenti simboli:

Tabella 3: Descrizione dei simboli utilizzati nel documento

Simbolo	Descrizione
	Punti chiave del criterio
	Box con definizioni o spiegazioni aggiuntive di termini tecnici che potrebbero integrare le definizioni già incluse nell'articolo 2 della Decisione 2017/175/CE della Commissione. Le definizioni qui incluse sono riferite allo specifico criterio
	Informazioni importanti
	Sito web in cui è possibile reperire ulteriori informazioni

Il manuale è completato da:

**Modulo di verifica**, che include le seguenti informazioni:

- **Modulo di domanda** – nel quale i richiedenti devono inserire informazioni dettagliate sulle strutture ricettive turistiche e i servizi offerti
- **Dichiarazioni di criteri obbligatori e facoltativi** - in cui il richiedente deve dichiarare di conformarsi e fornire le specifiche richieste per ciascun criterio applicabile

Inoltre, il modulo di verifica include un foglio consultivo sul punteggio totale e sui modelli della tabella dei consumi che il richiedente potrebbe utilizzare per dimostrare la conformità al criterio 5 (Monitoraggio del consumo).

La **lista di controllo (check-list)** - Una lista di controllo è inclusa per aiutare il richiedente e l'Organismo Competente nel processo di valutazione e verifica.

 **Leggere attentamente questo manuale prima di completare e inviare il modulo di domanda o qualsiasi altra documentazione.**

## 2. Scopo e definizione

Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:

- servizio di ristorazione;
- strutture ricreative o sportive;
- spazi verdi;
- strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;
- impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.

Servizi di trasporto e viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».

Si applicano le seguenti definizioni:

- «servizio di ricettività turistica», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
- «servizio di campeggio», la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
- «servizi di ristorazione», la fornitura di prime colazioni o di altri pasti;
- «strutture ricreative o sportive», saune, piscine, impianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi;
- «spazi verdi», parchi, giardini o altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.

### **Criteria facoltativi - Punteggio**

Servizio di ricettività turistica: il servizio di ricettività turistica deve raggiungere almeno 20 punti (punteggio minimo). Il punteggio minimo richiesto è incrementato come segue:

- 3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;
- 3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;
- 3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.

Servizio di campeggio: il servizio di campeggio deve raggiungere almeno 20 punti o 24 punti se sono erogati servizi comuni. Il punteggio minimo richiesto è incrementato come segue:

- 3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio;
- 3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio;
- 3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.



**I servizi comuni menzionati nel testo in relazione al punteggio minimo per i campeggi corrispondono ai servizi ausiliari di cui all'articolo 1 della Decisione della Commissione: impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti**



**Secondo le conclusioni del "Virtual Competent Body Forum" (ottobre 2016), le cosiddette "case per uso turistico", come gli alloggi pubblicizzati sui siti web (ad esempio Airbnb), rientrano nell'ambito del gruppo di prodotti "strutture ricettive".**

### **3. Supporto alla valutazione e verifica**

Questo capitolo non è inteso a duplicare il contenuto dei criteri, ma è destinato a fornire un supporto all'interpretazione di ciascun criterio attraverso spiegazioni e chiarimenti utili.

Per ogni criterio le informazioni sono fornite come segue:

- Testo del criterio (sempre).
- Punti chiave del criterio, rappresentati dal simbolo ① in un box (se opportuno).
- Box con definizioni o spiegazioni supplementari di termini tecnici che potrebbero completare le informazioni fornite dalla Decisione della Commissione 2017/175/UE (se opportuno).
- Se necessario per l'interpretazione del criterio, sottotitoli con spiegazioni, esempi di calcoli, documenti accettati come prova di verifica, ecc.

## **Criteri obbligatori relativi alla gestione generale**

### **Criterio 1: Basi di un sistema di gestione ambientale**

La struttura ricettiva imposta le basi di un sistema di gestione ambientale con l'attuazione dei seguenti processi:

- una **politica ambientale** intesa a identificare gli aspetti ambientali salienti, relativi all'energia, all'acqua e ai rifiuti pertinenti alla struttura ricettiva;
- un **programma d'azione** dettagliato che stabilisce gli obiettivi di prestazione ambientale relativi agli aspetti ambientali identificati, fissati almeno ogni due anni, tenendo in considerazione i requisiti stabiliti dalla presente decisione.

Se gli aspetti ambientali identificati non sono disciplinati dal presente Ecolabel UE, di preferenza gli obiettivi dovrebbero essere stabiliti in base agli indicatori di prestazione ambientale e agli esempi di eccellenza stabiliti dal documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale per il settore del turismo<sup>1</sup> (EMAS);

- un processo di **valutazione interna** che consenta di verificare con cadenza almeno annuale le prestazioni dell'organizzazione riguardo agli obiettivi definiti nel programma d'azione e di adottare le azioni correttive eventualmente necessarie.

Gli ospiti e il personale hanno la facoltà di consultare le informazioni sui processi di cui al paragrafo precedente.

I commenti e i riscontri degli ospiti raccolti per mezzo del questionario di cui al criterio 3 sono valutati nell'ambito del processo di valutazione interna e, se necessario, nel programma d'azione.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e:

- una copia della politica ambientale,
- il programma d'azione, e
- la relazione di valutazione che sarà messa a disposizione dell'organismo competente entro due anni dalla presentazione della domanda. La versione aggiornata è pubblicata ogni due anni.

I richiedenti registrati in base al sistema EMAS o certificati conformemente alla norma ISO 14001 sono ritenuti conformi. In tal caso si allega il certificato ISO 14001 o la registrazione EMAS come mezzo di prova. Nel caso della certificazione ISO 14001 si allega alla domanda una relazione che sintetizza le prestazioni relative agli obiettivi definiti nel programma d'azione.

#### **① Punti chiave del criterio 1:**

*Politica ambientale: Sezione C1.1.*

*Programma di azione: Sezione C1.2.*

*Processo di valutazione interna e rapporto di valutazione:  
Sezione C1.3.*

*Modulo 01*

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2016/611 della Commissione, del 15 Aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. [1221/2009](#) sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione (EMAS) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27)



La struttura ricettiva porrà le basi di un Sistema di Gestione Ambientale per gestire e organizzare le azioni verso una posizione più rispettosa dell'ambiente. A tal fine, il richiedente deve elaborare una dichiarazione sulla politica ambientale, un programma d'azione e valutare internamente le prestazioni organizzative in relazione agli obiettivi.

### *CI.1. Politica ambientale*

La **politica ambientale** stabilisce la direzione generale e l'impegno dell'organizzazione e fornisce un quadro di azione per lo sviluppo di obiettivi ambientali specifici. Quando si elabora la politica ambientale, devono essere considerati alcuni fattori importanti allo scopo di ben rappresentare le attività, le priorità e le preoccupazioni più rilevanti per il richiedente.

È necessario assicurare che la politica si riferisca sia alle esigenze sia alla filosofia dell'azienda e comprenda gli aspetti ambientali più rilevanti. È una dichiarazione creata per un ampio pubblico, quindi l'elaborazione e lo stile della politica richiedono attenzione e il documento dovrebbe essere redatto in modo chiaro e preciso e occupare non più di una pagina.

### *CI.2. Programma d'azione*

Il **programma d'azione** dovrebbe focalizzarsi sulle azioni e gli obiettivi finalizzati ad un miglioramento continuo dell'ambiente e deve essere elaborato almeno ogni due anni, tenendo conto dei requisiti fissati dalla presente Decisione Ecolabel UE. I possibili obiettivi del programma d'azione dovrebbero includere i criteri facoltativi per il marchio comunitario Ecolabel che non sono stati ancora soddisfatti. Il programma deve riportare i seguenti dettagli:

- Chiara descrizione delle azioni
- Persona / Ufficio responsabile dell'esecuzione dell'azione
- Budget previsto
- Risorse umane / consapevolezza e formazione
- Scadenza prevista per il completamento.

Le azioni e gli obiettivi possono anche essere fissati in base agli indicatori e ai parametri di eccellenza previsti dal documento di riferimento sulle migliori pratiche di gestione ambientale del settore turistico (Decisione (UE) 2016/611<sup>1</sup>).

### *CI.3. Processo di valutazione interna e rapporto di valutazione*

L'obiettivo principale del **processo di valutazione interno** è quello di valutare le prestazioni organizzative in relazione agli obiettivi definiti nel programma d'azione e stabilire eventuali azioni correttive. Il processo di valutazione comprende la valutazione del grado di raggiungimento dei target e la valutazione del questionario di feedback degli ospiti di cui al criterio 3. Alcune altre attività incluse nella valutazione interna possono essere: ispezioni interne di apparecchiature e dati registrati, interviste del personale, ecc.

Il risultato del processo di valutazione interna è una **relazione di valutazione** che include i risultati e le conclusioni del processo di valutazione interna e le azioni correttive per il futuro programma d'azione, se necessario. La relazione deve essere resa disponibile all'organismo competente entro due anni dalla data della domanda e deve essere aggiornata ogni due anni.



Sito web **EMAS**: [http://ec.europa.eu/environment/emas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)

Sito web **ISO 14001**:

[http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue\\_tc/catalogue\\_detail.htm?csnumber=60857](http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60857)

## **Criterio 2: Formazione del personale**

- a) La struttura ricettiva fornisce informazioni e impartisce formazione al personale (compreso il personale esterno in subappalto), ad esempio sotto forma di procedure scritte o manuali, per garantire l'applicazione delle misure ambientali e per sensibilizzare il personale ad assumere un comportamento ecologico, conformemente ai criteri applicabili obbligatori e facoltativi del presente Ecolabel UE. La formazione del personale comprende in particolare i seguenti aspetti:
- i. la politica e il piano d'azione ambientali della struttura ricettiva e la sensibilizzazione all'Ecolabel UE per questo settore;
  - ii. azioni di risparmio energetico connesse all'illuminazione, ai sistemi di condizionamento dell'aria e di riscaldamento quando il personale esce dalla stanza o apre le finestre;
  - iii. azioni di risparmio idrico connesse alle eventuali perdite, all'irrigazione, alla frequenza del cambio della biancheria da letto e degli asciugamani nonché alla procedura di controlavaggio dei filtri delle piscine;
  - iv. azioni di minimizzazione dell'uso di sostanze chimiche connesse ai prodotti chimici per la pulizia, il lavaggio delle stoviglie, la disinfezione, il bucato e altri usi speciali (per esempio controlavaggio dei filtri delle piscine) da usarsi solo se necessari e, se sono disponibili informazioni relative al dosaggio, i limiti di consumo dei suddetti prodotti sono quelli indicati sull'imballaggio o raccomandati dal produttore;
  - v. azioni di riduzione dei rifiuti e di differenziazione degli articoli usa-e-getta e categorie per lo smaltimento;
  - vi. mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale a disposizione del personale;
  - vii. conformemente al criterio 3, le informazioni pertinenti che il personale è tenuto a comunicare agli ospiti.
- b) Tutto il personale neoassunto riceve una formazione adeguata entro quattro settimane dall'inizio dell'attività e tutto il personale riceve un aggiornamento dei suddetti aspetti almeno una volta l'anno.

### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, oltre a informazioni dettagliate sul programma di formazione e i suoi contenuti, indicando gli addetti che hanno seguito la formazione nonché il periodo in cui questa è stata effettuata. Le date e i tipi di formazione sono registrati a dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento formativo.



**La formazione del personale (incluso il personale assunto con contratto interinale) deve essere fatta per fornire informazioni sugli aspetti rilevanti dell'Ecolabel UE delle Strutture Turistiche che sono applicabili alla struttura stessa.**

## **Criterio 3: Informazioni comunicate agli ospiti**

- a) La struttura ricettiva fornisce informazioni agli ospiti per garantire l'applicazione delle misure ambientali e per sensibilizzarli ad assumere un comportamento ecologico, conformemente ai

criteri applicabili obbligatori e facoltativi del presente Ecolabel UE. Tali informazioni sono comunicate attivamente agli ospiti in forma orale o scritta all'arrivo o nella stanza e comprendono, in particolare, i seguenti aspetti:

- i. la politica ambientale della struttura ricettiva e la sensibilizzazione all'Ecolabel UE per questo settore;
  - ii. le azioni di risparmio energetico connesse all'illuminazione, ai sistemi di condizionamento dell'aria e di riscaldamento quando gli ospiti escono dalla stanza o aprono le finestre;
  - iii. le azioni di risparmio idrico connesse alle eventuali perdite e alla frequenza del cambio della biancheria da letto e degli asciugamani;
  - iv. la riduzione dei rifiuti e le azioni di differenziazione degli articoli usa-e-getta, le categorie di smaltimento nonché gli elementi da non smaltire nelle acque reflue. Inoltre, nei locali adibiti alla prima colazione o ai pasti sarà affisso un manifesto o qualsiasi altro materiale informativo recante consigli per ridurre i rifiuti alimentari;
  - v. mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale a disposizione degli ospiti;
  - vi. la struttura ricettiva fornisce informazioni agli ospiti in merito a punti di interesse turistici, guide, ristoranti, mercati e centri d'artigianato locali.
- b) Gli ospiti ricevono un questionario per via elettronica o in loco, in cui è loro chiesto di esprimere pareri in merito agli aspetti ambientali generali della struttura ricettiva di cui alla lettera a) e la loro soddisfazione complessiva riguardo agli impianti e ai servizi della struttura ricettiva. Esiste una procedura chiara che registra le osservazioni e i reclami dei clienti nonché le risposte fornite e le azioni correttive adottate.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e copie del materiale informativo a disposizione degli ospiti. Il richiedente indica le procedure seguite per la distribuzione e la raccolta delle informazioni e il ritiro del questionario nonché le modalità secondo cui si tiene conto delle risposte ottenute.



**Gli ospiti devono essere sempre attivamente informati (in forma orale o scritta, presso la reception o in camera) circa le attività e i comportamenti da tenere nell'alloggio turistico per avere un atteggiamento responsabile verso l'ambiente; un questionario sarà fornito loro per rilevare il gradimento e le loro opinioni sugli aspetti ambientali generali. Inoltre dovrà essere predisposta una procedura di raccolta dei commenti e dei suggerimenti rilasciati dagli ospiti.**

Oltre ai questionari, gli ospiti potrebbero essere incoraggiati a esprimere feedback verbalmente e/o compilando un libro degli ospiti per raccogliere commenti e reclami.

Ulteriori informazioni sulla valutazione dei feedback e sulle eventuali azioni correttive sono disponibili in C1.3.

#### **Criterio 4: manutenzione generale**

La manutenzione preventiva delle apparecchiature e dei dispositivi è effettuata almeno una volta l'anno, o più frequentemente se previsto dalla legge o secondo le pertinenti istruzioni del fabbricante. La manutenzione comprende la ricerca di eventuali perdite e l'accertamento del funzionamento corretto almeno delle apparecchiature che consumano energia (per esempio apparecchiature HVAC, sistemi di refrigerazione ecc.) e idrauliche (per esempio impianti idraulici, sistemi di irrigazione ecc.) in loco.

Le apparecchiature che usano refrigeranti disciplinati dal regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> sono controllate e mantenute come segue:

- a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
- b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 50 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
- c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantitativi pari o superiori a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

Tutte le attività di manutenzione sono registrate in un apposito registro di manutenzione, in cui si precisano i quantitativi approssimativi di acqua perduta dagli impianti di erogazione dell'acqua.

### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità nonché una descrizione sintetica del programma di manutenzione, informazioni sulle persone o le imprese incaricate della manutenzione nonché il registro delle operazioni di manutenzione.

#### ① Punti chiave del criterio 4:

*Apparecchi che utilizzano refrigeranti contemplati dal Regolamento (UE) No 517/2014: Sezione C4.1.*

*Lubrificanti più comuni utilizzati e alternative favorevoli al clima: Sezione C4.2.*

#### Definizioni:

**Gas a effetto serra fluorurati:** idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo e altri gas a effetto serra che contengono fluoro o miscele contenenti una di queste sostanze.

 **Deve essere effettuata un'ispezione periodica degli apparecchi per garantirne l'efficienza.**

#### ***C4.1. Apparecchi che utilizzano refrigeranti contemplati dal Regolamento (UE) n. 517/2014***

L'obiettivo del Regolamento (EU) n. 517/2014<sup>2</sup> è quello di proteggere l'ambiente riducendo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento impone condizioni per l'immissione sul mercato di prodotti e attrezzature specifici che contengono gas fluorurati ad effetto serra, per cui i refrigeranti (ad esempio utilizzati in impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore) sono sottoposti ad un severo programma di manutenzione.

L'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014 si riferisce ai controlli delle perdite: gli operatori di apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra in quantità pari o superiori all'equivalente di 5

<sup>2</sup> Regolamento (UE) No 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) No 842/2006 (GU L 150, del 20.5.2014, pag. 195).

tonnellate di CO<sub>2</sub> e non contenuti in schiume, devono garantire che le apparecchiature siano controllate per eventuali perdite. I controlli delle perdite devono essere effettuati con la seguente frequenza:

**Tabella 4: Sintesi dei requisiti di ispezione e di manutenzione previsti dal Regolamento (UE) n. 517/2014**

Quantità di gas a effetto serra fluorurati	Frequenza di controllo delle perdite
≥5 tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti, <50 tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti	12 mesi
	24 mesi (laddove sia installato un sistema di rilevamento delle perdite)
≥50 tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti, <500 tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti	6 mesi
	12 mesi (laddove sia installato un sistema di rilevamento delle perdite)
≥500 tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalenti	3 mesi
	6 mesi (laddove sia installato un sistema di rilevamento delle perdite)

#### C4.2. I refrigeranti più comuni utilizzati e le alternative favorevoli al clima

Il refrigerante più importante utilizzato nei paesi in via di sviluppo è R22 (un HCFC)<sup>3</sup>. Ci sono molti refrigeranti, ma solo pochi sono ampiamente utilizzati:

**Tabella 5: Lista dei refrigeranti e dei loro GWP**

Refrigerante	Nome Comune	CAS n°	GWP (100 anni) <sup>4</sup>
R- 22	Clorodifluorometano	75-45-6	1810
R- 134a	1,1,1,2-Tetrafluoroetano	811-97-2	1430
R- 12	Diclorodifluorometano	75-71-8	10900
R- 410A	Difluorometano Pentafluoroetano	75-10-5 354-33-6	2088
R- 404A	1,1,1-Trifluoroetano 1,1,1,2-Pentafluoroetano Tetrafluoroetano	354-33-6 420-46-2 811-97-2	3922

Altre alternative di uso comune sono:

**Tabella 6: I refrigeranti più utilizzati e il potenziale di riscaldamento globale (GWP) ad essi associati**

Refrigerante	Nome Comune	CAS n°	GWP (100 years)
R-290	Idrocarburi	74-98-6	3
R-744	CO <sub>2</sub>	-	1
R-717	Ammoniaca	-	0
R-718	Acqua	-	0
R-32	Difluorometano	75-10-5	675
1234YF	2,3,3,3- Tetrafluoropropene	754-12-1	4

#### **Criterio 5: Monitoraggio del consumo**

La struttura ricettiva dispone di procedure per raccogliere e monitorare i dati su base mensile o almeno annuale, quantomeno circa i seguenti aspetti:

<sup>3</sup> Alternative agli HFC e agli HCFC favorevoli al clima: [https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/alternatives\\_en](https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/alternatives_en)

<sup>4</sup> Dati Ambientali sui Refrigeranti, Riduzione dell'Ozono e Potenziale Riscaldamento Globale: [http://www.linde-gas.com/internet.global.lindegas.global/en/images/Refrigerants%20environmental%20GWPs17\\_111483.pdf](http://www.linde-gas.com/internet.global.lindegas.global/en/images/Refrigerants%20environmental%20GWPs17_111483.pdf)

- a. domanda di energia specifica (kWh/ospite-notte e/o kWh/m<sup>2</sup> di superficie interna/anno);
- b. percentuale della domanda finale di energia soddisfatta mediante energia rinnovabile prodotta in loco (%);
- c. consumo d'acqua per ospite-notte (l/ospite-notte) inclusa l'acqua usata per l'irrigazione (se pertinente) e ogni altra attività connessa al consumo d'acqua;
- d. produzione di rifiuti per ospite-notte (kg/ospite-notte). I rifiuti alimentari sono monitorati distintamente<sup>5</sup>;
- e. consumo di prodotti chimici per la pulizia, il lavaggio delle stoviglie, il bucato, la disinfezione e per altri usi speciali (per esempio controlavaggio dei filtri delle piscine) (kg o l/ospite-notte), precisando se sono pronti all'uso o non diluiti;
- f. percentuale di prodotti (%) cui è stato assegnato un marchio ISO Tipo I usati secondo i criteri facoltativi applicabili della presente decisione in materia di Ecolabel UE.

### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e una descrizione delle procedure di raccolta e monitoraggio. La struttura ricettiva presenta una breve sintesi dei dati raccolti afferenti ai summenzionati parametri di consumo, unitamente alla relazione di valutazione interna di cui al criterio 1, che sarà comunicata all'organismo competente entro due anni dalla presentazione della domanda e successivamente ogni due anni.



**Il richiedente deve disporre di procedure per la raccolta periodica e il monitoraggio dei dati per garantire la corretta applicazione del sistema di gestione.**

Una sintesi dei dati raccolti durante il monitoraggio periodico dovrà essere fornita insieme alla relazione di valutazione interna (Criterio 1). I dati dovranno essere resi disponibili all'organismo competente ogni due anni, ma la raccolta e il monitoraggio dei dati devono essere effettuati mensilmente o almeno annualmente (vedere i modelli di tabelle di consumo inclusi nel modulo di verifica che potrebbe essere utilizzato per raccogliere i dati).

### **Criteri obbligatori relativi all'energia**

#### **Criterio 6: Efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e per il riscaldamento dell'acqua**

- a) Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente ad acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE:
  - i. sono unità di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>, oppure
  - ii. presentano un'efficienza energetica stagionale e/o limiti delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) conformi a quanto riportato nelle seguenti tabelle, secondo i calcoli di cui alla decisione 2014/314/UE della Commissione<sup>7</sup>:

---

<sup>5</sup> Applicabile se è presente un servizio di ristorazione e se le strutture locali di gestione dei rifiuti consentono la raccolta differenziata di rifiuti organici

<sup>6</sup> Direttiva [2012/27/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315, del 14.11.2012, pag. 1).

<sup>7</sup> Decisione [2014/314/UE](#) della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (GU L 164, del 3.6.2014, pag. 83).

Tipo di apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua	Indicatore di efficienza
Tutti gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente tranne le caldaie a biomassa solida e le pompe di calore	Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente ( $\eta_s$ ) $\geq$ 98 %
Caldaie a biomassa solida	Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente ( $\eta_s$ ) $\geq$ 79%
Caldaie a pompa di calore (due opzioni valide per pompe di calore a refrigeranti con GWP $\leq$ 2000; l'opzione 2 è obbligatoria per le pompe di calore a refrigeranti con GWP $>$ 2 000)	<b>Opzione 1</b> – Efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente/valori GWP del refrigerante
	$\eta_s \geq 107\%$ / [0 – 500] $\eta_s \geq 110\%$ / [500 – 1000] $\eta_s \geq 120\%$ / [1000 – 2000]
	<b>Opzione 2</b> – Limiti di emissioni di GHG
	Produzione termica 150 g CO <sub>2</sub> -equivalente/kWh

- b) Gli apparecchi per il riscaldamento locale d'ambiente installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE sono conformi all'efficienza energetica stagionale minima del riscaldamento d'ambiente stabilita nel regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione<sup>8</sup> o nel regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione<sup>9</sup>.
- c) Gli apparecchi per il riscaldamento dell'acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE presentano almeno i seguenti indicatori pertinenti di efficienza energetica:

Tipo di scaldacqua	Indicatore di efficienza energetica
Tutti gli scaldacqua con un profilo di carico dichiarato $\leq$ S	Classe energetica A <sup>(b)</sup>
Tutti gli scaldacqua tranne gli scaldacqua a pompa di calore con un profilo di carico dichiarato $>$ S e $\leq$ XXL	Classe energetica A <sup>(b)</sup>
Scaldacqua a pompa di calore con un profilo di carico dichiarato $>$ S e $\leq$ XXL	Classe energetica A+ <sup>(b)</sup>
Tutti gli scaldacqua con un profilo di carico dichiarato $>$ XXL (3XL e 4XL)	Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua $\geq$ 131% <sup>(c)</sup>

<sup>(b)</sup> Ai sensi dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione<sup>10</sup>

<sup>(c)</sup> Ai sensi dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione<sup>11</sup>

- d) Le unità di cogenerazione esistenti sono conformi alla definizione di rendimento di cui all'allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> o di cui all'allegato II della direttiva 2012/27/UE se installate dopo il 4 dicembre 2012.

<sup>8</sup> Regolamento (UE) [2015/1185](#) della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193, del 21.7.2015, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento (CE) [2015/1188](#) della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193, del 21.7.2015, pag. 76).

<sup>10</sup> Regolamento delegato (UE) n. [812/2013](#) della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. [814/2013](#) della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162).

<sup>12</sup> Direttiva [2004/8/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50).

- e) Le caldaie ad acqua esistenti alimentate con combustibili liquidi o gassosi di cui alla direttiva 92/42/CEE del Consiglio<sup>13</sup> sono conformi alle norme in materia di rendimento almeno equivalenti alle tre stelle definite nella stessa direttiva. Le caldaie non disciplinate dalla direttiva 92/42/CEE sono conformi alle istruzioni del fabbricante e alla legislazione nazionale e locale in materia di efficienza energetica e sono accettabili solo se presentano un rendimento minimo dell'88 % (ad esclusione delle caldaie a biomassa).

### **Valutazione e verifica**


Per quanto riguarda i requisiti a), b) e c) il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità della licenza Ecolabel UE relativamente ai nuovi apparecchi e fornisce le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua, indicando in quale modo questi rispondono al requisito di efficienza. I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi al requisito a) ii). Prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO Tipo I conformi a qualsiasi requisito elencato ai punti da a) a e) sono ritenuti conformi al corrispondente punto del presente criterio. Se si utilizzano sistemi di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO Tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio Tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO Tipo I elencati ai punti da a) a e). Per i requisiti d) ed e) il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta.

---


<sup>13</sup> Direttiva [92/42/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17).

### ❶ Punti chiave del criterio 6:

Requisiti proposti per gli apparecchi installati nella durata della licenza UE per il marchio Ecolabel:



Requisiti proposti per gli apparecchi esistenti:



*Modulo 00*

**⚠ Il criterio 6 si applica alle strutture turistiche con nuovi sistemi di generazione di calore acquistati entro il periodo di validità della licenza Ecolabel UE, nonché alle caldaie ad acqua e alle unità di cogenerazione esistenti.**

**⚠ In caso di installazione di un nuovo apparecchio, l'organismo competente deve essere informato.**

## C6.1. Criterio 6.a)

### **Definizioni:**

**Apparecchi per il Riscaldamento ad acqua:** sono prodotti utilizzati per generare calore come parte di un sistema di riscaldamento centrale a base d'acqua, dove l'acqua riscaldata viene distribuita mediante circolatori e emettitori di calore per raggiungere e mantenere la temperatura interna di uno spazio chiuso, come una stanza, al livello desiderato.

**Apparecchiature per il Riscaldamento ad acqua centralizzato:** si intende un sistema che utilizza acqua come mezzo di trasferimento termico per distribuire il calore generato in modo centralizzato agli emettitori di calore per il riscaldamento di edifici o di loro parti.

**Cogenerazione ad alta efficienza:** dovrebbe essere definito dal risparmio energetico ottenuto dalla produzione combinata, anziché separata, di calore ed elettricità. Per evitare di perdere opportunità di risparmio energetico e per massimizzarlo occorre prestare particolare attenzione alle condizioni di funzionamento delle unità di cogenerazione. Per gli impianti di cogenerazione a piccola scala e per i microcogeneratori, le unità che forniscono risparmi di energia primaria possono essere qualificati come cogenerazione ad alta efficienza. Per unità più grandi, è necessario dimostrare un risparmio energetico del 10%. La formula è presentata nell'allegato 2 della direttiva 2012/27/UE. Il risparmio energetico dovrà essere calcolato in base all'allegato II della Direttiva 2012/27/UE

**Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente:** ( $\eta_s$ ) indica il rapporto tra la domanda di riscaldamento ambiente di una data stagione di riscaldamento, erogata da un apparecchio di riscaldamento, e il consumo annuo di energia necessario per soddisfare tale domanda, espresso in percentuale.

Una **caldaia a biomassa solida** indica una caldaia dotata di uno o più generatori di calore che utilizzano combustibili solidi ricavati da biomassa.

**Caldaia per il riscaldamento d'ambiente:** un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente che genera calore per mezzo della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa e/o dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica

**Pompa di calore:** un apparecchio che si avvale del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso per produrre calore; un apparecchio di riscaldamento a pompa di calore può essere munito di uno o più riscaldatori supplementari che si avvalgono dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica o della combustione di combustibili fossili e/o da biomassa

**GWP (Potenziale di Riscaldamento Globale):** il GWP di un gas refrigerante indica il suo impatto sul riscaldamento globale in relazione all'impatto della stessa quantità di anidride carbonica per un periodo di 100 anni.

Il consumo energetico nella fase di utilizzo delle caldaie ad acqua contribuisce in modo significativo all'impatto ambientale complessivo. Per questo motivo l'impiego di caldaie ad acqua a basso consumo energetico e a bassa emissione di gas a effetto serra dovrebbe essere incentivato.

La Decisione della Commissione 2014/314/UE<sup>14</sup> definisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al riscaldamento ad acqua: il criterio 1 definisce l'efficienza energetica minima di un apparecchio e il criterio 2 i limiti delle emissioni di gas ad effetto serra. Per le pompe di calore ad acqua, il criterio 6.a) ii fornisce due opzioni per allineare i requisiti al criterio 2 della Decisione della Commissione 2014/314/UE. La prima opzione prevede diverse soglie di efficienza a seconda del GWP del refrigerante (Tabella 7):

**Tabella 7: Sintesi dei valori limite per gli indicatori di efficienza del criterio 6a) ii.**

Riscaldamento d'ambiente ad acqua		Indicatore di efficienza	
Caldaie a pompa di calore	Valori GWP del refrigerante:	0-500	Efficienza Energetica Stagionale minima per il Riscaldamento d'ambiente $\geq 107\%$
		500-1000	Efficienza energetica Stagionale minima per il Riscaldamento d'ambiente $\geq 110\%$
		1000-2000	Efficienza energetica Stagionale minima per il Riscaldamento d'ambiente $\geq 120\%$
		> 2000	150 kg CO <sub>2</sub> -equivalenti/kWh calore prodotto

La seconda opzione stabilisce una soglia di emissioni di 150 CO<sub>2</sub>eq/kW, calcolate come stabilito nella Decisione Ecolabel UE per il riscaldamento ad acqua. Questa opzione è obbligatoria per le pompe di calore che impiegano un refrigerante con un GWP > 2000. Il richiedente può utilizzare il foglio di calcolo "Calcolo TEWI" per il marchio comunitario Ecolabel del riscaldamento ad acqua, disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/ambiente/ecolabel/prodotti-gruppi-e-criteria.html>.

Le caldaie a biomassa utilizzano biomassa come fonte di energia. La biomassa è la frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica dell'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), della silvicoltura e delle industrie connesse tra cui la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e comunali. L'efficienza della biomassa varia in base al processo di conversione: l'efficienza di conversione minima è fissata al 70%, a seconda della biomassa utilizzata per generare il calore. Nonostante l'indicatore di efficienza richiesto sia inferiore a quello richiesto per altri apparecchi, l'impatto sul GWP delle caldaie a biomassa è inferiore<sup>15</sup>.

### C6.2. Criterio 6.b)

#### **Definizioni:**

**Apparecchio per il riscaldamento locale d'ambiente:** apparecchio di riscaldamento che emette calore mediante trasferimento diretto di calore oppure mediante trasferimento diretto di calore combinato al trasferimento di calore ad un fluido, allo scopo di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico nello spazio chiuso in cui l'apparecchio è posizionato, possibilmente combinando il processo con l'emissione di calore in altri spazi. L'apparecchio è dotato di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o il combustibile gassoso o liquido direttamente in calore, utilizzando rispettivamente l'effetto Joule o la combustione dei combustibili.

<sup>14</sup> Decisione della Commissione (UE) n. [2014/314](#) del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri per ottenere il marchio Ecolabel UE per il riscaldamento ad acqua

<sup>15</sup> Biomass for electricity and heating Opportunities and challenges. September 2015: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568329/EPRS\\_BRI\(2015\)568329\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568329/EPRS_BRI(2015)568329_EN.pdf)

### C6.3. Criterio 6.c)

#### Definizioni:

**Apparecchio per il riscaldamento dell'acqua:** dispositivo collegato ad una fornitura esterna di acqua potabile o sanitaria, che genera e trasferisce calore per fornire acqua calda potabile o sanitaria a determinate temperature, quantità e portate durante intervalli temporali dati; è dotato di uno o più generatori di calore.

**Scaldacqua a pompa di calore:** utilizza il calore dell'ambiente da una sorgente di aria, di acqua o di terra e/o calore disperso nel corso di un processo di produzione di calore.



**Se alcuni degli apparecchi sono già installati, consultare il Criterio 28.**

### C6.4. Criterio 6.d)

#### Definizioni:

**Unità di cogenerazione:** unità che è in grado di operare in modalità cogenerazione.

**Cogenerazione:** generazione simultanea in un unico processo di energia termica e energia elettrica o meccanica.

Le Direttive 2004/8/CE e 2012/27/UE definiscono un'unità ad alta efficienza di cogenerazione. Ai fini di queste Direttive, la cogenerazione ad alto rendimento soddisfa i seguenti criteri:

- La produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce risparmi di energia primaria, calcolati come riportato più avanti, pari ad almeno il 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e calore
- La produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione è calcolato secondo la seguente formula:

$$PES = \left( 1 - \frac{1}{\frac{CHPH\eta}{RefH\eta} + \frac{CHPE\eta}{RefE\eta}} \right) * 100\%$$

Dove

- PES è il risparmio di energia primaria.
- CHP H $\eta$  è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e di elettricità da cogenerazione.
- Ref H $\eta$  è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore.

- $CHP \eta_e$  è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e di elettricità da cogenerazione. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annua da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo elemento aggiuntivo non determinerà il diritto di emettere garanzie di origine ai sensi dell'articolo 5.
- $Ref \eta_e$  il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità.

#### C6.5. Criterio 6.e)

##### **Definizioni:**

**Caldaie per acqua calda che utilizzano combustibili liquidi o gassosi:** la Direttiva del Consiglio 92/42/CEE determina i requisiti di efficienza applicabili alle caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW.

**Caldaia:** l'unità centrale scambiatore termico - bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione.

#### **Criterio 7: Efficienza energetica degli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria**

Gli apparecchi domestici per il condizionamento dell'aria e le pompe di calore ad aria installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE appartengono almeno alle seguenti classi energetiche a norma del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione<sup>16</sup>:

Tipo	Classe di efficienza energetica (raffreddamento / riscaldamento)
Monosplit <3kW	A+++/A+++
Monosplit 3-4 kW	A+++/A+++
Monosplit 4-5 kW	A+++/A++
Monosplit 5-6 kW	A+++/A+++
Monosplit 6-7 kW	A++/A+
Monosplit 7-8 kW	A++/A+
Monosplit >8kW	A++/A++
Multi-split	A++/A+

NB: questo criterio si applica ai condizionatori d'aria e alle pompe di calore ad aria collegati alla rete elettrica aventi una capacità nominale  $\leq 12$  kW di raffreddamento, o di riscaldamento, se il prodotto non dispone della funzione di raffreddamento. Questo criterio non si applica agli apparecchi che non utilizzano fonti energetiche non elettriche; né agli apparecchi in cui il lato condensatore o evaporatore o entrambi non utilizzano aria per il trasferimento termico.

#### **Valutazione e verifica**

Il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE relativamente ai suddetti apparecchi e fornisce le specifiche tecniche del fabbricante o

<sup>16</sup> Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1).

dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione dei sistemi di condizionamento dell'aria, indicando in quale modo questi rispondono al requisito di efficienza.

**⚠ Si applica unicamente alle strutture turistiche con nuovi condizionatori per uso domestico e apparecchiature a pompa di calore acquistate durante il periodo di validità della licenza Ecolabel Ue.**

Il regolamento (UE) n. 626/2011<sup>16</sup> fissa i requisiti in materia di etichettatura e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari relative ai condizionatori d'aria collegati alla rete elettrica dotati di una capacità nominale di  $\leq 12\text{kW}$  per il raffreddamento, o per il riscaldamento, se il prodotto non dispone della funzione di raffreddamento.

**⚠ Questo criterio non si applica agli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche e ai condizionatori d'aria il cui condensatore e/o evaporatore non utilizzano l'aria per il trasferimento termico. Ciò significa che il criterio si applica alle unità di condizionamento e pompe di calore che utilizzano l'aria come mezzo di trasferimento di calore e che sono dotate di un compressore elettrico.**

**⚠ Se alcuni dei dispositivi sono già installati, consultare il Criterio 29.**

#### ① Punti chiave del criterio 7:

*Modulo 00*

### **Criterio 8: Efficienza energetica dell'illuminazione**

- a) Al momento dell'assegnazione della licenza Ecolabel UE:
  - i. almeno il 40% di tutta l'illuminazione della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione<sup>17</sup>;
  - ii. almeno il 50% dell'illuminazione ubicata in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre 5 ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.
- b) Al massimo entro due anni dalla data di assegnazione della licenza Ecolabel UE:
  - i. almeno l'80% di tutta l'illuminazione della struttura ricettiva appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012;
  - ii. il 100% dell'illuminazione ubicata in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre 5 ore al giorno appartiene almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

NB: le percentuali sono stabilite in riferimento al numero complessivo degli apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico. Gli obiettivi di cui sopra non sono applicabili se le caratteristiche fisiche degli apparecchi di illuminazione non consentono l'utilizzo di lampade a basso consumo energetico.

---

<sup>17</sup> Regolamento delegato (UE) n. [874/2012](#) della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1).

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta all'organismo competente relazioni scritte che indicano il quantitativo totale di lampade e di apparecchi di illuminazione idonei al risparmio energetico, le ore di funzionamento e il quantitativo di lampade e di apparecchi di illuminazione a risparmio energetico con lampade e apparecchi di illuminazione efficienti sotto il profilo energetico almeno di classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012. Le relazioni comprendono inoltre la spiegazione dell'impossibilità di sostituire lampade e apparecchi di illuminazione le cui caratteristiche fisiche non consentono l'uso di lampade e di apparecchi di illuminazione a basso consumo. Si forniscono due relazioni, la prima alla presentazione della domanda e la seconda al massimo entro 2 anni dalla data dell'assegnazione.

Fra le caratteristiche fisiche che possono impedire l'uso di lampadine a risparmio energetico si annoverano: l'illuminazione decorativa che necessita di lampade e di apparecchi di illuminazione speciali, l'illuminazione a intensità regolabile, le situazioni in cui l'illuminazione a basso consumo può non essere disponibile. In tal caso, si fornisce la prova a dimostrazione del motivo per cui non sia possibile usare lampade e apparecchi di illuminazione a basso consumo. A titolo di esempio si può includere una prova fotografica del tipo di illuminazione installato.

 **È necessario un miglioramento dei requisiti entro un massimo di due anni a decorrere dalla data di ottenimento della licenza EU Ecolabel.**

Tabella 8: Sintesi dei requisiti per l'illuminazione a basso consumo energetico

Lampadine Classe A	Considerando tutta la struttura ricettiva	Considerando le lampadine accese per più di 5 ore al giorno
Data della licenza rilasciata	40%	50%
Massimo 2 anni	80%	100%

### Esempio criterio 8:

Illuminazione totale nell'alloggio turistico: 200 lampade

Illuminazione totale adatta all'uso di lampade a risparmio energetico (escluse lampade con specifiche caratteristiche fisiche<sup>18</sup>): 180 lampade

Illuminazione totale negli alloggi turistici che utilizzano lampade e apparecchi di illuminazione almeno di classe A: 150 lampade

$(150/180) \times 100 = 83,3\%$  lampade della struttura ricettiva sono almeno di classe A

#### **❶ Punti chiave del criterio 8:**

*Modulo 02*

### Criterio 9: Termoregolazione

La temperatura di tutte le aree comuni (quali ristoranti, saloni e sale da conferenza) è regolata individualmente nel seguente intervallo designato:

\_\_\_\_\_

<sup>18</sup> Le caratteristiche fisiche si riferiscono alle illuminazioni che utilizzano punti luce che non possono essere sostituiti da lampadine a basso consumo energetico (l'impossibilità di effettuare la sostituzione può dipendere dal varialuce o dimmer, dal diametro della lampadina o dalla dimensione della lampada).

- i. temperatura impostata dell'area comune in modalità di raffreddamento, 22 °C o superiore (+/- 2 °C su richiesta dei clienti) per la durata dell'estate;
- ii. temperatura impostata dell'area comune in modalità di riscaldamento, 22 °C o inferiore (+/- 2 °C su richiesta dei clienti) per la durata dell'inverno.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di termoregolazione o alle procedure seguite per impostare gli intervalli di temperatura designati.

#### **Criterio 10: Spegnimento automatico del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell'aria e dell'illuminazione**

- a) I sistemi/le apparecchiature HVAC installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE sono dotati di spegnimento automatico quando le finestre sono aperte e quando gli ospiti escono dalla stanza.
- b) I sistemi automatici (per esempio sensori, chiave/scheda centralizzata ecc.) che spengono tutta l'illuminazione quando gli ospiti escono dalla stanza sono installati all'atto della costruzione e/o ristrutturazione di tutti gli alloggi/camere nuovi e/o ristrutturati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE.

NB: sono esonerate le piccole strutture (fino a 5 camere).

#### **Valutazione e verifica**

Entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto di spegnimento automatico dei sistemi o dei dispositivi HVAC e di illuminazione e comunica le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione o della manutenzione di tali sistemi/dispositivi.

#### **❶ Punti chiave del criterio 10:**

*Modulo 00*

#### **Criterio 11: Apparecchi per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria in aree esterne**

Nella struttura ricettiva non sono ammesse apparecchiature per il riscaldamento o il condizionamento dell'aria in aree esterne.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

## **Criterio 12: Approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili**

- a) Salvo applicazione della lettera b), qualora vi siano fornitori di tariffe verdi individuali che offrono almeno il 50% di energia elettrica da fonti rinnovabili o coperta da certificati di garanzia di origine distinti ove è ubicata la struttura ricettiva, la struttura ricettiva si approvvigiona per almeno il 50% di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>. A tal fine:
- o La struttura ricettiva di preferenza stipula un contratto di fornitura di energia elettrica ad una **tariffa individuale** che prevede almeno il 50% di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili. Questo criterio è soddisfatto sia nel caso in cui sia indicato che il mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore è composto per almeno il 50% da energie rinnovabili, sia nel caso in cui sia indicato che il mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto è composto per almeno il 50% da fonti rinnovabili;

oppure

- o in alternativa, almeno il 50% di energia rinnovabile può essere acquistato anche attraverso **l'acquisto separato** di garanzie di origine a norma della definizione dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE, scambiate in linea con il protocollo «Principles and Rules of Operation of the European Energy Certificate System» (EECS). Per questa alternativa è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
  - i. la regolamentazione nazionale dei paesi sia d'esportazione che d'importazione fornisce protocolli di settore accreditati dall'associazione dei soggetti emittenti (Association of Issuing Bodies, AIB) nell'ambito del suddetto protocollo EECS al fine di evitare il doppio conteggio qualora il cliente scelga un acquisto svincolato di garanzie di origine;
  - ii. il quantitativo di garanzie di origine acquisito con l'acquisto svincolato corrisponde al consumo di energia elettrica del richiedente nello stesso periodo;
- b) qualora vi siano **almeno 5 fornitori di tariffe elettriche individuali che offrono il 100%** di energia da fonti rinnovabili ove è ubicata la struttura ricettiva, questa acquista il 100% dell'energia elettrica da fonti rinnovabili mediante una tariffa verde individuale. Questo criterio è soddisfatto sia nel caso che il mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore sia denominato al 100% in energie rinnovabili, sia nel caso che il mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto sia denominato al 100% in energie rinnovabili.

*NB:* sono esonerate le strutture ricettive che non rientrano nei casi a) o b). Ai fini del numero minimo di fornitori menzionati nei casi a) e b) si tiene conto solo dei fornitori che erogano la potenza e la tensione richieste dalla struttura ricettiva.

### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione del (o il contratto con il) fornitore o i fornitori di energia elettrica/garanzie di origine attestante il tipo di fonte(i) di energia(e) rinnovabile(i) e la percentuale dell'energia elettrica fornita derivante da fonti rinnovabili, nonché l'elenco dei fornitori di tariffe verdi che erogano energia elettrica verde ove è ubicata la struttura ricettiva. Inoltre, i richiedenti che si avvalgono dell'acquisto svincolato di cui alla lettera a), forniscono le dichiarazioni del fornitore di garanzie di origine attestanti la conformità alle condizioni di cui alla lettera a).

---

<sup>19</sup> Direttiva [2009/28/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

I richiedenti che, dove è ubicata la struttura, non hanno accesso a fornitori che offrono la tariffa elettrica o le garanzie di origine di cui sopra presentano prove documentali relative all'assenza di accesso a fornitori di tariffe verdi e di garanzie d'origine svincolate.

Ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (ovvero eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

**! Le percentuali richieste si applicano all'energia elettrica totale prelevata da un fornitore esterno.**

### ① Punti chiave del criterio 12:

Sono previsti 3 scenari in base alla disponibilità di energia elettrica da RES:

**12.a) Fornitori di tariffe verdi individuali che forniscono almeno il 50% dell'energia elettrica da RES, o certificati separati GOs.**

- almeno il 50% dell'energia deve provenire da RES, ciò può avvenire mediante:
- tariffa elettrica individuale
- acquisto separato delle garanzie d'origine

**12.b) Almeno 5 fornitori di tariffe verdi individuali che offrono il 100% di energia da RES**

- Il 100% dell'energia deve provenire da fonti energetiche rinnovabili attraverso una tariffa verde individuale

**Nel caso in cui nessun fornitore possa offrire elettricità alle condizioni di cui ai punti 12.a) e 12.b)**

- La struttura ricettiva sarebbe esente dal criterio.

**! Se entrambe le condizioni in 12.a) e 12.b) sono verificate, si applica la condizione 12.b)**

Questa sezione contiene un insieme di definizioni utili per il criterio seguito da:

*Guida sui documenti per la valutazione e la verifica per ciascuno scenario: Sezione C12.1.*

*Guida per fornire l'elenco dei fornitori di tariffe verdi che forniscono elettricità verde nella zona in cui si trova l'alloggio: Sezione C12.2*

## **Definizioni:**

**Garanzia d'origine**: documento elettronico che ha la sola funzione di fornire prova a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 6 della Direttiva 2003/54/CE: Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di energia elettrica specificino nelle fatture e nei materiali promozionali messi a disposizione dei clienti finali:

A) quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente;

B) almeno il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web, qualora le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente, siano a disposizione del pubblico [Rif 2003/54/CE].

Le **tariffe verdi individuali** sono prodotti di energia rinnovabile offerte tramite un normale fornitore di elettricità. L'energia rinnovabile potrebbe provenire da una varietà di fonti rinnovabili come le centrali eoliche o le centrali idroelettriche. Il fornitore delle tariffe deve annullare le Garanzie d'Origine per coprire tutte le proprie vendite di energia elettrica verde. I consumatori della maggior parte degli Stati membri possono già optare per le tariffe di energia elettrica rinnovabile coperte da Garanzie d'Origine rinnovabili ad un prezzo competitivo. Ai fini di questo criterio, il fornitore deve offrire almeno il 50% dell'energia da RES per poter essere considerato un'opzione verde. La maggior parte delle tariffe verdi disponibili sul mercato offre il 100% di energia elettrica da RES. Le tariffe dei venditori regolari che operano nei paesi che forniscono un mix nazionale con almeno il 50% da fonti energetiche rinnovabili sono considerate tariffe verdi.

**Acquisto separato di GO**: Ciò significa che il consumatore di elettricità acquista le garanzie di origine separatamente dal contratto di elettricità. In questo caso, il consumatore di elettricità ha 2 contratti separati: uno con un venditore che fornisce elettricità a livello nazionale e un secondo contratto con un venditore di GO.

Il "**mix di combustibile complessivo commercializzato dal fornitore**" è la composizione di tutta l'elettricità venduta da un fornitore specifico, come riportato sulle fatture e sul sito web del venditore. In base alla legislazione vigente, il fornitore deve fornire tali informazioni sulle fatture e nei materiali promozionali.

Il "**mix di combustibile del prodotto alla tariffa d'acquisto**" è la composizione dell'energia elettrica venduta al consumatore, che in questo caso è l'alloggio turistico certificato.

**Energia da fonti rinnovabili** significa energia da fonti non fossili rinnovabili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e maremotrice, idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas da impianti di depurazione e biogas, secondo la Direttiva 2009/28/CE.

**Energia aerotermica**: si intende l'energia accumulata nell'aria dell'ambiente sotto forma di calore.

**Energia geotermica**: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la superficie terrestre.

**Energia idrotermica** è l'energia immagazzinata sotto forma di calore in acqua superficiale.

**Biomassa** è la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

**Energia da impianto di trattamento di acque reflue e da biogas**: energia proveniente dalle



**Il criterio è adattato alle possibilità di ogni struttura ricettiva di acquistare energia elettrica da un fornitore di energia rinnovabile, considerando i fornitori disponibili nella zona in cui si trova l'alloggio.**

### *C12.1. Guida sui documenti per la valutazione e la verifica di ogni scenario*

#### **Scenario 1: 12.a) Fornitori di tariffe verdi individuali che offrono almeno il 50% dell'energia elettrica da RES o fornitori di certificati separati GO**

Almeno il 50% dell'energia elettrica prodotta da un fornitore esterno deve provenire da RES. Ciò può essere ottenuto mediante:

- Tariffa individuale di energia elettrica verde, o
- Acquisto separato delle garanzie di origine

#### Documenti per dimostrare la conformità:

Per il caso 1. Tariffa elettrica individuale:

- Elenco dei fornitori di elettricità verde (C12.2)
- Contratto di energia elettrica del fornitore di tariffe verdi (cfr. la definizione sopra) nel quale è indicata la natura delle fonti energetiche rinnovabili e la percentuale di energia elettrica fornita da una fonte rinnovabile (almeno il 50% da RES).

Per il caso 2. Acquisto separato delle garanzie di origine:

- Elenco dei fornitori di elettricità verde (C12.2)
- Contratto di energia elettrica del fornitore regolare (che fornisce un mix nazionale con un quota di RES inferiore al 50%).
- Contratto del fornitore dei GO.
- Stima della percentuale del consumo totale di energia elettrica coperta dai GO. Il mix nazionale fornito dal venditore regolare può essere contabilizzato per il minimo richiesto. In totale, il mix nazionale fornito dal venditore regolare più la percentuale coperta da GO separati dovrebbe essere almeno il 50% del consumo totale di elettricità. **Si veda più avanti “Come effettuare il calcolo”.**
- Dichiarazione del fornitore di GO che attesta che la fornitura soddisfa le seguenti condizioni:
  - la regolamentazione nazionale dei paesi sia d'esportazione che d'importazione fornisce protocolli di settore accreditati dall'associazione dei soggetti emittenti (Association of Issuing Bodies, AIB) nell'ambito del suddetto protocollo EECS al fine di evitare il doppio conteggio qualora il cliente scelga un acquisto svincolato di garanzie di origine;
  - il quantitativo di garanzie di origine acquisito con l'acquisto svincolato corrisponde al consumo di energia elettrica del richiedente nello stesso periodo;

#### ***Esempio di calcolo della percentuale di consumo di elettricità da procurarsi mediante acquisto separato di GO:***

È importante sapere che le GO vengono rilasciate per ogni MWh di energia rinnovabile prodotta

**Esempio 1:** Il richiedente ha un contratto con un fornitore tradizionale che **non offre elettricità da RES**

Per conoscere la quantità di GO necessarie a fornire il 50% dell'elettricità della struttura ricettiva da fonti energetiche rinnovabili:

- Elettricità totale acquistata da un fornitore tradizionale (in un anno): ad es. 375MWh
- Elettricità totale da fonti rinnovabili acquistata da fornitore regolare (in un anno): 0MWh

$$\frac{375 \text{ MWh} \times 1 \text{ GO}}{1 \text{ MWh}} \times 50\% = 187,5 \text{ GO}$$

**Acquisto separato dei GO necessari a conformarsi al criterio  $\geq 187,5$**

**Esempio 2:** Il richiedente ha un contratto con un fornitore tradizionale che **offre il 20% da RES.**

Il fornitore regolare fornisce il 20% dell'energia da fonti rinnovabili. Per conoscere la quantità di GO necessari a fornire il 50% dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili:

- Elettricità totale acquistata da un fornitore tradizionale (in un anno): ad es. 375MWh
- Energia elettrica totale da fonti rinnovabili acquistata da un fornitore regolare (in un anno) è del 20%: 75 MW

$$375 \text{ MWh} \times 20\% = 75 \text{ MWh}$$

Per ottemperare al criterio, l'alloggio turistico deve acquistare GO separati per fornire il 50% di energia elettrica da fonti rinnovabili:

$$\frac{375 \text{ MWh} \times 1 \text{ GO}}{1 \text{ MWh}} \times 30\% = 112,5 \text{ GO}$$

**Acquisto separato dei GO necessari per conformarsi al criterio  $\geq 112,5$**

**Scenario 2: 12.b) Almeno 5 fornitori di tariffe verdi individuali che offrono il 100% dell'energia elettrica da RES:**

Requisito da applicare: il 100% dell'energia elettrica deve provenire da fonti energetiche rinnovabili attraverso una tariffa verde individuale.

Documenti necessari a dimostrare la conformità:

- Elenco dei fornitori di tariffe verdi (C12.2).
- Contratto di fornitura dell'energia elettrica indicante la percentuale di energia rinnovabile e la natura della fonte (100% da RES).

**Scenario 3: Nel caso in cui nessun fornitore accessibile fornisca elettricità alle condizioni di cui ai punti 12.a) e 12.b):**

Requisito da applicare: la struttura ricettiva è esente dal rispetto del criterio.

Documenti necessari:

- Dichiarazione di non applicabilità.
- Elenco dei fornitori di tariffe verdi

## *C12.2. Guida per fornire l'elenco dei fornitori di tariffe verdi che offrono energia elettrica verde nella zona in cui si trova l'alloggio*

I fornitori di energia elettrica sono individuati sulla base di tre fattori:

1. La percentuale di elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili (RES).
2. Richiesta di fornitura: Se la potenza e il voltaggio offerti corrispondono alla potenza e al voltaggio richiesti dalla struttura ricettiva.
3. Posizione geografica: fornitura di energia elettrica dove è ubicata la struttura.

Ci sono diversi tipi di fornitori e potrebbero offrire un mix di elettricità da fonti rinnovabili e non rinnovabili, o offrire solo elettricità da fonti rinnovabili. Se la potenza e il voltaggio offerti dai fornitori sono superiori a quelli richiesti dalla struttura turistica, il fornitore potrebbe essere selezionato. D'altra parte, i fornitori considerati devono offrire l'elettricità nella stessa area geografica, intendendo la stessa città e/o la stessa zona individuata dal codice postale dell'alloggio.

### **Criterio 13: Carbone e oli combustibili**

Non sono ammessi oli combustibili con un tenore di zolfo superiore allo 0,1% e il carbone quali fonti di energia.

NB: tale criterio è applicabile solo alle strutture ricettive che dispongono di un sistema di riscaldamento autonomo.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, specificando il tipo di fonti energetiche utilizzate. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

 **Il contenuto di zolfo previsto dalla Direttiva sui Carburanti Liquidi (2016/802/UE<sup>20</sup>) limita il tenore di zolfo nel gasolio allo 0,1% in massa e in olio combustibile pesante fino all'1% in massa.**

Nel caso in cui il richiedente disponga di un impianto di riscaldamento a carbone, deve essere effettuata la sostituzione con un altro sistema di riscaldamento a basso consumo energetico, tenendo conto del Criterio 6. Se il richiedente ha un impianto di riscaldamento a olio, il tenore di zolfo dovrà rimanere al di sotto dello 0,1% o il sistema di riscaldamento dovrà essere sostituito tenendo conto del Criterio 6.

### **Criteri obbligatori in relazione all'acqua**

#### **Criterio 14: Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce.**

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa al flusso d'acqua di rubinetti da bagno e docce, il flusso d'acqua medio di tali dispositivi non supera 8,5 litri/minuto.

NB: sono esonerate le vasche da bagno, le docce con soffione e le docce idromassaggio.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, unitamente a una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio (per esempio l'uso di un flussometro o di

---

<sup>20</sup> Direttiva (UE) [2016/802](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.

un secchiello e di un orologio). Sono ritenuti conformi i prodotti di rubinetteria per sanitari cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I che soddisfano i suddetti requisiti. Se si utilizzano prodotti di rubinetteria per sanitari cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/250/UE della Commissione<sup>21</sup>. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I analoghi a quelli sopra elencati.

**① Punti chiave del criterio 14:**

*Metodi utilizzati per misurare la portata: Sezione C14.1.*

**⚠ Fatta salva la normativa locale o nazionale sulla portata dell'acqua, il Criterio 14 è applicato ai rubinetti e alle docce dei bagni, tranne le vasche da bagno, le docce con soffione e le docce idromassaggio.**

***C14.1. Metodi utilizzati per misurare la portata***

Per assicurarsi che il flusso d'acqua sia pari o inferiore a 8,5 litri/minuto, il richiedente deve misurare il numero di litri che fluiscono dai suoi rubinetti e docce. La misurazione potrebbe essere effettuata usando un misuratore di portata o un piccolo secchio e un orologio. Il secchio deve indicare il numero di litri e essere riempito per 6 secondi. Moltiplicare la quantità misurata nel secchio di 10 e il risultato indica il flusso in litri/minuto.

Esempio: Per 6 secondi tenere il rubinetto del bagno o la doccia aperti e raccogliere l'acqua in un secchio. I litri ottenuti devono essere misurati:

Se ad esempio nel secchio sono presenti 75 cc:

$$\frac{0,75 \text{ l}}{6 \text{ sec}} \times 60 \text{ sec} = 7,5 \text{ l/min}$$

Deve essere fornita la opportuna documentazione per valutare e verificare il criterio, che riporti ad esempio i tipi di flusso d'acqua in base agli erogatori doccia utilizzati nell'alloggio e gli aeratori e le unità di controllo del flusso d'acqua utilizzati nella struttura turistica.

**Criterio 15: Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi.**

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa allo scarico dei vasi sanitari a scarico d'acqua e degli orinatoi

- a) negli orinatoi della struttura non è ammesso il flusso di risciacquo continuo,
- b) i vasi sanitari a scarico d'acqua installati durante il periodo di validità della licenza Ecolabel UE hanno un flusso di risciacquo reale  $\leq 4,5 \text{ l}$ .

---

<sup>21</sup> Decisione [2013/250/UE](#) della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria per sanitari (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 6).

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a questo criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Per quanto attiene al requisito b) il titolare della licenza informa l'organismo competente del nuovo impianto entro il periodo di validità del marchio Ecolabel UE relativamente ai vasi sanitari a scarico d'acqua, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa. Sono ritenuti conformi i vasi sanitari a scarico d'acqua e gli orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o un altro marchio ISO tipo I che soddisfano i suddetti requisiti. Se si utilizzano vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che tale marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/641/UE della Commissione<sup>22</sup>. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I analoghi a quelli sopra elencati.

### ❗ Punti chiave del criterio 15:

*Calcolo del flusso di risciacquo reale:* Sezione C15.1.

*Suggerimenti per ridurre il consumo di acqua:* Sezione C15.2.

*Modulo 00*



**I vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi certificati con un'etichetta di tipo I sono considerati conformi.**

### C15.1. Calcolo del flusso di risciacquo reale

#### Definizioni:

La **media effettiva flusso di scarico** (o **volume medio di scarico**) è definita come la media aritmetica di un volume totale e tre volumi di scarico ridotti calcolati secondo la metodologia di cui all'Appendice 1 della Decisione 2013/641/UE della Commissione.

**Volume pieno di scarico:** volume totale di acqua scaricata dal sistema di lavaggio del WC durante un flusso di sciacquone.

**Volume ridotto di scarico:** parte del volume pieno di scarico utilizzato da un dispositivo a risparmio idrico durante un ciclo di flusso che non superi i due terzi del volume pieno di scarico.

In caso di doppio flusso è stata definita la seguente metodologia per calcolare il flusso medio effettivo. I valori del volume pieno di scarico ( $V_f$ ) e del volume di scarico ridotto ( $V_r$ ) si trovano normalmente nelle informazioni tecniche fornite dal produttore. La formula per calcolare il flusso medio effettivo è la seguente:

$$V_a = \frac{V_f + (3 \times V_r)}{4}$$

### C15.2. Suggerimenti per ridurre il consumo di acqua

- Fissare manualmente il galleggiante del serbatoio dell'acqua per limitare il consumo di acqua a 4,5 litri.

<sup>22</sup> Decisione 2013/641/UE della Commissione, del 7 novembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico d'acqua e agli orinatoi (GU L 299 del 9.11.2013, pag. 38).

- Ridurre il volume del serbatoio d'acqua a 4,5 litri con una bottiglia riempita di sabbia o mattoni.
- Installazione di un sistema a due pulsanti il cui scarico non superi i 4,5 litri.
- Installazione di un singolo sistema di scarico manuale (che scarica finché si tiene premuto il pulsante), tenendo sempre presente il volume massimo di 4,5l
- Installazione di un sistema automatico di controllo del flusso di scarico.



Esempi di marchi ecologici che includono il prodotto:

[EU Ecolabel](#)

[Nordic Swan](#)

[Blauer Engel](#)

### **criterio 16: Riduzione dei lavaggi mediante utilizzo di asciugamani e biancheria da letto**

Di norma la struttura ricettiva cambia la biancheria da letto e gli asciugamani alla frequenza stabilita nel suo programma d'azione ambientale, ossia inferiore alla frequenza quotidiana, salvo disposizioni contrarie imposte da leggi o regolamentazioni nazionali o stabilite da un sistema indipendente di certificazione cui partecipa il servizio di ricettività. Sono ammesse frequenze più elevate solo su esplicita richiesta degli ospiti.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla pertinente documentazione sulla frequenza stabilita dalla struttura ricettiva o dal certificatore indipendente o dalle leggi o regolamentazioni nazionali.

#### **Definizioni:**

**Terza parte:** è un organismo indipendente che non è coinvolto nell'elemento certificato o verificato, che perciò può agire come un certificatore o un verificatore obiettivo.

### **Criteri obbligatori relativi a rifiuti e acque reflue**

#### **criterio 17: Prevenzione dei rifiuti: piano di riduzione dei rifiuti del servizio di ristorazione**

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa ai servizi di ristorazione:


- a) per ridurre i rifiuti da imballaggio: per i servizi di ristorazione non sono ammesse le monodosi per le derrate alimentari non deperibili (per esempio caffè, zucchero, polvere di cacao, fatta eccezione per le bustine di tè);
- b) per equilibrare i rifiuti da imballaggio e i rifiuti alimentari, a seconda della stagione: per tutte le derrate alimentari deperibili (per esempio yogurt, marmellate, miele, carni fredde, dolci), la struttura ricettiva gestisce la fornitura di alimenti agli ospiti minimizzando sia i rifiuti da imballaggio che quelli alimentari. A questo fine la struttura ricettiva segue una procedura documentata connessa al programma d'azione (Criterio 1) che specifica in che modo si ottimizzi l'equilibrio fra i due tipi di rifiuti in base al numero degli ospiti.

Sono esonerati da questo criterio: i negozi e i distributori automatici gestiti dalla struttura ricettiva e le monodosi di zucchero e caffè collocate nelle camere a condizione che i prodotti usati a questo fine provengano dal commercio equo e solidale e/o siano certificati biologici e che le capsule di caffè (se pertinente) siano restituite al produttore per essere riciclate.

### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio unitamente alla procedura documentata che delinea come siano minimizzati i rifiuti da imballaggio e quelli alimentari. Si allega altresì qualsiasi disposizione di legge relativa all'uso di prodotti monodose. Se pertinente, si allega la documentazione a dimostrazione della conformità alle condizioni necessarie per un'esenzione (per esempio dichiarazione di restituzione rilasciata dal produttore di capsule di caffè, l'etichetta dell'imballaggio biologico e/o equo e solidale). Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

Le derrate alimentari deperibili sono definite quali quelle soggette a deterioramento o distruzione, solitamente alimenti che hanno subito una trasformazione minima o non altrimenti conservati e che dipendono dallo stoccaggio refrigerato per ridurre il tasso di deterioramento e di perdita della qualità (Codex Alimentarius).



**⚠ I rifiuti alimentari e di imballaggio devono essere minimizzati.**

#### *C17.1. Procedura documentata per ottimizzare il bilancio dei rifiuti alimentari/da imballaggio (requisito b)*

Durante la bassa stagione la distribuzione di alimenti deperibili in forma sfusa può portare a rifiuti di cibo indesiderati. È richiesto che la struttura ricettiva regolarizzi le modalità in cui i cibi deperibili vengono offerti agli ospiti (monodose o no) in base al numero di ospiti. Il richiedente deve fornire informazioni dettagliate su come la fornitura di cibo sia adeguata al flusso di clienti dell'alloggio attraverso una procedura documentata.

La procedura documentata può includere le seguenti informazioni:

- I periodi di alta e bassa stagione;
- Informazioni sul tipo di cibo deperibile che viene offerto in monodose durante la bassa stagione;
- Ricevute d'acquisto di prodotti deperibili non confezionati nei periodi di alta stagione
- Uno storico (ad esempio, due anni) con i dati sui rifiuti alimentari prodotti e sullo spreco dei rifiuti da imballaggio

Inoltre, le seguenti strategie potrebbero essere adottate per ridurre i rifiuti alimentari e da imballaggio nelle strutture ricettive<sup>23</sup> e potrebbero essere incluse nella procedura documentata:

- Regolare le politiche di acquisto di alimenti per ridurre l'acquisto di cibo in eccesso
- Modulare i menu per ridurre l'offerta di prodotti spesso non mangiati o sprecati.
- Formare il personale per ridurre i rifiuti durante la preparazione e la cottura impropria (ad esempio affilatura dei coltelli per preparare cibo in modo più efficiente).
- Modificare i metodi di preparazione del cibo per ridurre al minimo i rifiuti (ad esempio, scaldare le zuppe o preparare alimenti in porzioni più piccole).
- Conservare correttamente i cibi per ridurre il deterioramento
  - Destinare gli imballaggi di spedizione al riutilizzo o al riciclaggio.
  - Un altro metodo di attuazione potrebbe essere durante il servizio a buffet, in tal caso le strategie da applicare potrebbero essere:
    - Copertura protettiva in plexiglass sul cibo aperto;
    - Dispenser per liquidi come miele e certi tipi di marmellate e gelatine;
    - Contenitori coperti per creme, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari;
    - Contenitori refrigerati con coperchio trasparente per prodotti freschi;
    - Personale che serve alcuni prodotti a richiesta dalla cucina anziché tenerli sul tavolo o in un buffet.

### **Criterio 18: Prevenzione dei rifiuti: articoli usa e getta**

Gli articoli di igiene per il corpo (cuffie da doccia, spazzole, lime per unghie, shampoo, saponi ecc.) non sono a disposizione degli ospiti nelle camere, salvo su richiesta degli ospiti o qualora sussista un obbligo di legge o se si tratta un requisito del regime di valutazione della qualità o di certificazione indipendente o della politica della catena alberghiera di cui fa parte la struttura ricettiva.

Gli articoli usa-e-getta del servizio di ristorazione (stoviglie, posate e caraffe d'acqua) non sono a disposizione degli ospiti nelle camere e presso i servizi di ristorazione/bar tranne nel caso in cui il richiedente abbia un accordo con un'impresa di riciclaggio per tali articoli.

Nelle camere non si usano asciugamani e biancheria da letto usa-e-getta (escluse le traversine).

---

<sup>23</sup> Reducing Wasted Food & Packaging: A Guide for Food Services and Restaurants. EPA [https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/reducing\\_wasted\\_food\\_pkg\\_tool.pdf](https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/reducing_wasted_food_pkg_tool.pdf)

## **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio unitamente a un'opportuna documentazione che spieghi come è stato rispettato tale criterio. Si allega altresì qualsiasi prova relativa alle disposizioni di legge o al regime di valutazione della qualità o di certificazione indipendente in merito all'uso di articoli usa-e-getta. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.



Ai fini della conformità al criterio, la raccolta separata dei rifiuti per la produzione di biogas o per il compostaggio è considerata come riciclaggio. Gli articoli usa-e-getta del servizio di ristorazione che siano biodegradabili e compostabili sono quindi ritenuti conformi al criterio e per questa tipologia di rifiuti il compostaggio sul posto è considerato equivalente all'accordo con un'impresa di riciclaggio.

Come "impresa di riciclaggio" può essere ritenuto accettabile anche il servizio pubblico locale che si occupa della raccolta dei rifiuti purché questo garantisca che gli articoli usa-e-getta del servizio di ristorazione siano effettivamente avviati al riciclaggio o, se del caso, al compostaggio.

## **Criterio 19: Raccolta differenziata dei rifiuti e avvio al riciclaggio**

Senza pregiudizio per la regolamentazione locale o nazionale relativa alla raccolta differenziata, nelle camere e/o su ciascun piano e/o in un punto centrale della struttura ricettiva sono disponibili contenitori idonei alla raccolta differenziata da parte degli ospiti.

I rifiuti sono differenziati dalla struttura ricettiva nelle categorie richieste o suggerite dagli impianti locali disponibili per la gestione dei rifiuti, con un'attenzione particolare agli articoli per l'igiene del corpo e ai rifiuti pericolosi, quali toner, inchiostri, apparecchi di refrigerazione ed elettrici, batterie, lampadine a basso consumo, prodotti farmaceutici e grassi/oli.

## **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, indicando le varie categorie di rifiuti accettate dalle autorità locali e/o gli eventuali contratti a tal fine con imprese che forniscono servizi di riciclaggio. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.



**La raccolta differenziata e il compostaggio dei rifiuti solidi domestici contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti prodotta.**

Al fine di semplificare la raccolta dei rifiuti per gli ospiti, si raccomanda di organizzare i contenitori presenti nella struttura ricettiva in modo chiaro e comprensibile.

I metodi di raccolta dei rifiuti solidi si differenziano nei vari Paesi e, all'interno di essi, nelle regioni e nei comuni. I principali rifiuti per tipologia di materiale destinati alla raccolta differenziata sono: plastica, carta e cartone, vetri, organici, rifiuti da giardino, metallo, tessile, legno, gomma e pelle, materiali da costruzione e rifiuti elettronici. La necessità di separare i rifiuti a livello domestico dipende dal paese:

## **Criteri obbligatori relativi ad altri criteri**

### **Criterio 20: Divieto di fumare nelle aree comuni**

- a) Non è permesso fumare nelle aree comuni al chiuso.
- b) Non è permesso fumare in almeno l'80% delle camere o degli alloggi.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e le prove documentali, quali immagini dei cartelli apposti all'interno della struttura ricettiva. Il richiedente indica il numero di camere e quali di queste siano riservate ai non fumatori.

### **Criterio 21: Promozione dei mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale**

Gli ospiti e il personale hanno accesso sul sito web della struttura (se disponibile) e in loco a informazioni in merito:

- a) ai dettagli sui mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale disponibili per visitare la città/il villaggio in cui è ubicata la struttura ricettiva (trasporti pubblici, biciclette ecc.);
- b) ai dettagli sui mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale disponibili per raggiungere/lasciare la città/ il villaggio in cui è ubicata la struttura ricettiva;
- c) se del caso, alle offerte o agli accordi speciali con le agenzie di trasporto che la struttura ricettiva può offrire agli ospiti e al personale (per esempio servizio di navetta, autobus collettivo per il personale, automobili elettriche ecc.).

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente al materiale informativo disponibile, per esempio su siti web, opuscoli ecc.

Informazioni sui mezzi di trasporto da preferire dovranno essere fornite agli ospiti e al personale.

Le informazioni potrebbero essere fornite on-line (attraverso il sito web della struttura turistica) o in loco (in forma orale o attraverso una brochure).

### **Criterio 22: Informazioni da riportare sul marchio di qualità ecologica Ecolabel UE**

La casella di testo facoltativa contiene la dicitura in appresso:

«Questa struttura ha adottato misure attive per ridurre l'impatto ambientale:

- per promuovere l'uso di energie rinnovabili,
- per risparmiare energia e acqua,
- e ridurre i rifiuti.»

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio illustrando le modalità previste di affissione del logo.



**Le informazioni sull'osservanza del marchio UE Ecolabel devono essere fornite conformemente**

**alle linee guida UE per il LOGO ECOLABEL<sup>24</sup>.**

Il logo sarà fornito alla struttura ricettiva dopo l'approvazione della licenza, in forma elettronica e facilmente stampabile.

Il logo può essere utilizzato su brochure, lettere, buste, conferma di prenotazione, fatture, ecc.

---

<sup>24</sup> EU ECOLABEL LOGO GUIDELINES: [http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo\\_guidelines.pdf](http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf)

## Criteria facoltativi relativi alla gestione generale

### **Criterio 23: Registrazione EMAS, certificazione ISO della struttura ricettiva (massimo 5 punti)**

La struttura ricettiva è registrata in base al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) (5 punti) o è certificata conformemente alla norma ISO 14001 (3 punti) o alla norma ISO 50001 (2 punti).

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente dimostra adeguatamente la registrazione in base al sistema EMAS o la/le certificazione/i ISO.

#### **❶ Punti chiave del criterio 23:**

*Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)*

*ISO 14001*

*ISO 50001 Environmental policy*



**Le strutture ricettive devono essere registrate EMAS e/o avere la certificazione ISO (ISO 14001 e/o 50001).**



Sito web EMAS: [http://ec.europa.eu/environment/emas/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm)

Sito web ISO 14001:

[http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue\\_tc/catalogue\\_detail.htm?csnumber=60857](http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=60857)

Sito web ISO 50001: [http://www.iso.org/iso/catalogue\\_detail?csnumber=51297](http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=51297)

### **Criterio 24 – Registrazione EMAS o certificazione ISO dei fornitori (massimo 5 punti)**

Almeno due dei principali fornitori o erogatori di servizi della struttura ricettiva sono locali e registrati in base al sistema EMAS (5 punti) o sono certificati conformemente alla norma ISO 14001 (2 punti) o alla norma ISO 50001 (1,5 punti).

Ai fini del presente criterio, un fornitore che eroga un servizio locale è un fornitore ubicato entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente deve dimostrare adeguatamente la registrazione al sistema EMAS o la/le certificazione/i ISO di almeno due dei suoi fornitori principali.



**I fornitori della struttura ricettiva devono essere locali e registrati EMAS e/o certificati ISO (ISO 14001 e/o 50001).**

Definizioni e ulteriori informazioni sull'interpretazione del criterio si trovano nel Criterio 23.


① **Punti chiave del criterio 24:**

*Verifica dei fornitori locali: Sezione C24.1*

**C24.1. Verifica dei fornitori e dei fornitori locali**

Considerando che la dimensione locale è definita entro i 160 km di raggio, il richiedente deve definire l'ubicazione del fornitore o dell'erogatore di servizi in relazione a dove è collocata la struttura ricettiva.

Un esempio per verificare la conformità al criterio include una mappa con l'ubicazione dei diversi fornitori o prestatori di servizi:



**Figura 1: ubicazione dei vari fornitori in una mappa.**

**Criterio 25 – Servizi cui è stato assegnato un marchio ecologico (massimo 4 punti)**

Tutte le operazioni esterne di lavanderia e/o di pulizia sono effettuate da un fornitore cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I (2 punti per ciascun servizio, massimo 4 punti).

**Valutazione e verifica**

Il richiedente dimostra adeguatamente la certificazione ISO tipo I per il fornitore dei servizi di lavanderia e/o di pulizie.

**! L'Etichetta Ecologica di Tipo I è richiesta per tutti i servizi di lavanderia e/o pulizia in outsourcing.**

**Definizioni:**

**Etichette Ecologiche di Tipo I:** sono strumenti volontari, basati su criteri multipli che considerano l'intero ciclo di vita del prodotto. Sono sottoposte a certificazione esterna da parte di un ente indipendente, che rilascia una licenza d'uso di etichette ambientali sui prodotti o servizi allo scopo di garantire la soglia minima ambientale di un prodotto o servizio appartenente ad una determinata categoria. Esempi di marchi ecologici (oltre all'Ecolabel UE) sono marchi regionali come: Blauer Engel, Nordic Swan, NF Environment, DGQA, ecc.

## **Criterio 26 – Comunicazione ed educazione ambientale e sociale (massimo 2 punti)**

- a) La struttura ricettiva garantisce la comunicazione e l'educazione ambientale degli ospiti mediante avvisi riguardanti la biodiversità, il paesaggio e le misure di conservazione della natura adottate a livello locale (1 punto).
- b) L'intrattenimento degli ospiti comprende elementi di educazione ambientale, quali libri, animazioni, eventi (1 punto).

### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa.



**Questo criterio è legato al Criterio 3, ma va oltre includendo l'educazione ambientale attraverso l'informazione diretta sulla biodiversità locale, sulle misure di conservazione del paesaggio e della natura e/o sulle attività di intrattenimento.**

Esempi di informazione su ambiente e biodiversità:

- Siti naturalistici
- Percorsi naturalistici e percorsi ecoturistici
- Punti di osservazione della fauna selvatica
- Aree protette, siti NATURA 2000, Rete delle aree protette PAN PARK
- Azioni concrete che possono essere intraprese per preservare la biodiversità
- Importanza del fiore UE
- Informazioni sui valori della sostenibilità ambientale
- Dove trovare le guide locali di eco-turismo
- Mappe turistiche locali
- Riviste relative alla conservazione e al ripristino delle risorse naturali
- Proiezione di documentari/film sulla tutela della natura (ad esempio, An Inconvenient Truth (2006), Planet Earth - 11 episodi (2006), The 11th Hour (2007)).

## **Criterio 27 – Monitoraggio del consumo; contatori individuali per l'energia e l'acqua (massimo 2 punti)**

Nella struttura ricettiva sono installati contatori per l'energia e l'acqua per poter rilevare i dati sul consumo delle varie attività e/o macchine presenti, per le categorie in appreso (1 punto per ciascuna categoria, massimo 2 punti);

- a) stanze,
- b) piazzole,
- c) servizio lavanderia,
- d) cucina,
- e) macchine specifiche (per esempio frigoriferi, lavatrici)

### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente a una mappa della collocazione dei contatori



**Il Criterio 27 richiede il monitoraggio dei consumi mediante l'installazione di contatori per attività o macchine specifiche.**

## **Criteri facoltativi in relazione all'energia**

### **Criterio 28 – Efficienza energetica per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e dell'acqua (massimo 3 punti)**

La struttura ricettiva dispone almeno di:

- a) un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente ad acqua che risponde al criterio 6 a) (1 punto);
- b) un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale appartenente almeno alla classe energetica A quale definita nel regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione<sup>25</sup> (1 punto);
- c) uno scaldacqua che risponde al criterio 6 c) (1 punto).

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta le specifiche tecniche del fabbricante o dei tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli scaldacqua, indicando in quale modo questi rispondano ai requisiti di efficienza di cui al criterio 6 a), b) e c). I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi al requisito 6 a) ii). Sono ritenuti conformi i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I che presentano le stesse caratteristiche di cui al criterio 6 a), b) e c). Se si utilizzano prodotti di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I elencati ai punti a), b) e c).

---

<sup>25</sup> Regolamento delegato (UE) [2015/1186](#) della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20)

### ① Punti chiave del criterio 28:

#### Criterio 28.a): apparecchi per riscaldamento ad acqua

- **Come definito nel criterio 6.a):**
- Unità di cogenerazione ad alta efficienza come definita dalla direttiva 2012/27UE
- Efficienza energetica del riscaldamento stagionale e/o limiti di emissioni di gas serra, come indicato nella Decisione della Commissione 2014/314/UE

#### Criterio 28.b): apparecchi di riscaldamento locale Sezione C28.1

- **Almeno la classe energetica A come definito dal Regolamento della Commissione EU 2015/1186**

#### Criterio 28.c): apparecchi per il riscaldamento dell'acqua

- **Indicatori di efficienza energetica rilevanti come nel criterio 6.c)**



Oltre al Criterio 6 obbligatorio, punti a), b) e c), questo criterio si prefigge di attribuire punti a quelle strutture turistiche che dispongono di apparecchi di riscaldamento ad alta efficienza energetica già installati.

#### C28.1. Criterio 28.b)

La classe A energetica del Criterio è definita nel Regolamento (UE) 2015/1186<sup>25</sup> come:

Tabella 9: Classi di efficienza energetica del riscaldamento di locali

Classe di efficienza	Indice di efficienza
A++	$EEI \geq 130$
A+	$107 \leq EEI < 130$
A	$88 \leq EEI < 107$

### Criterio 29 - Efficienza energetica per gli apparecchi per il condizionamento dell'aria e delle pompe di calore ad aria (massimo 3,5 punti)

La struttura ricettiva soddisfa una delle soglie:

- il 50% dei condizionatori d'aria per uso domestico o delle pompe di calore ad aria (arrotondato alla prima unità) avente efficienza almeno superiore del 15% alla soglia stabilita al Criterio 7 (1,5 punti);
- il 50% dei condizionatori d'aria per uso domestico o delle pompe di calore ad aria (arrotondato alla prima unità) aventi efficienza almeno superiore del 30 % alla soglia stabilita al Criterio 7 (3,5 punti).

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione dell'impianto di condizionamento, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta.

 **Questo criterio si prefigge di attribuire punti alle strutture turistiche con un'efficienza energetica superiore alla soglia fissata nel Criterio 7.**

 **Questo criterio non si applica agli apparecchi che utilizzano fonti energetiche non elettriche e ai condizionatori il cui condensatore o evaporatore o entrambi non utilizzino l'aria come mezzo di trasferimento del calore.**

## Criterio 30 – Pompe di calore ad aria con una potenza massima 100 kW (3 punti)

La struttura ricettiva dispone di almeno una pompa di calore ad aria che risponde al Criterio 7 (se pertinente, cfr. nota al criterio 7) e che ha ottenuto il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2007/742/CE della Commissione<sup>26</sup> o un altro marchio ISO tipo I.

### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione della pompa di calore ad aria, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta, se pertinente. Se si utilizzano prodotti a pompe di calore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2007/742/CE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

 **Per questo criterio è necessario soddisfare i requisiti relativi ai prodotti certificati Ecolabel UE o altri marchi ISO di tipo I.**

Se la struttura turistica dispone di una pompa di calore secondo i requisiti del Criterio 7, all'apparecchio deve essere stato assegnato il marchio comunitario Ecolabel secondo la decisione 2007/742/UE della Commissione o altri marchi ISO tipo I. I criteri ecologici comprendono considerazioni sull'efficienza del riscaldamento e/o del riscaldamento/raffreddamento degli edifici, al fine di ridurre l'impatto ambientale, riducendo o prevenendo i rischi per l'ambiente e per la salute umana legati all'uso di sostanze pericolose, e assicurando che le informazioni appropriate sulla pompa di calore e sul suo funzionamento efficiente siano fornite al cliente e all'installatore della pompa di calore.

 **Questo criterio si applica alle pompe di calore ad aria coperte dal campo di applicazione del Criterio 7 e ad altri tipi quali pompe di calore ad assorbimento (a base d'aria) e ad adsorbimento.**

## Criterio 31 – Apparecchi domestici e illuminazione a basso consumo (massimo 4 punti)

La struttura ricettiva dispone di apparecchiature a basso consumo energetico appartenenti alle seguenti categorie (0,5 punti o 1 punto per ciascuna categoria, massimo 4 punti):

- a) apparecchiature di refrigerazione per uso domestico, delle quali almeno il 50% (0,5 punti) o il

---

<sup>26</sup> Decisione della Commissione [2007/742/CE](#), del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas – la Decisione è scaduta.

- 90% (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione<sup>27</sup>;
- b) forni elettrici per uso domestico, dei quali almeno il 50% (0,5 punti) o il 90% (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione<sup>28</sup>;
  - c) lavastoviglie per uso domestico, delle quali almeno il 50% (0,5 punti) o il 90% (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione<sup>29</sup>;
  - d) lavatrici per uso domestico, delle quali almeno il 50% (0,5 punti) o il 90% (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione<sup>30</sup>;
  - e) apparecchiature per ufficio, delle quali almeno il 50% (0,5 punti) o il 90% (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) è qualificato ENERGY STAR conformemente al regime Energy Star v6.1 applicabile ai computer nell'ambito dell'accordo di cui alla decisione (UE) 2015/1402 della Commissione<sup>31</sup>, al regime Energy Star v6.0 applicabile agli schermi, al regime Energy Star v2.0 applicabile ai dispositivi per il trattamento di immagini, al regime Energy Star v1.0 applicabile ai sistemi statici di continuità e/o al regime Energy Star v2.0 applicabile ai server per imprese e nell'ambito dell'accordo di cui alla decisione 2014/202/UE della Commissione<sup>32</sup>;
  - f) asciugabiancheria per uso domestico, delle quali almeno il 50% (0,5 punti) o il 90% (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione<sup>33</sup>;
  - g) aspirapolvere per uso domestico, dei quali almeno il 50% (0,5 punti) o il 90% (1 punto) (arrotondato all'unità più vicina) appartiene alla classe energetica A o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione<sup>34</sup>;
  - h) lampade elettriche e apparecchiature d'illuminazione, delle quali almeno il 50% (0,5 punti) o il 90% (1 punto) appartiene alla classe A++ o superiore, conformemente a quanto disposto nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

---

<sup>27</sup> Regolamento delegato (UE) n. [1060/2010](#) della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17).

<sup>28</sup> Regolamento delegato (UE) n. [65/2014](#) della Commissione, del 1 ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1).

<sup>29</sup> Regolamento delegato (UE) n. [1059/2010](#) della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1).

<sup>30</sup> Regolamento delegato (UE) n. [1061/2010](#) della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).

<sup>31</sup> Decisione (UE) [2015/1402](#) della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una decisione degli enti di gestione in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, la posizione dell'Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili ai computer di cui all'allegato C dell'accordo (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 9).

<sup>32</sup> Decisione [2014/202/UE](#) della Commissione, del 20 marzo 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all'allegato C dell'accordo le specifiche dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi per il trattamento di immagini contenute nell'allegato C dell'accordo (GU L 114 del 16.4.2014, pag. 68).

<sup>33</sup> Regolamento delegato (UE) n. [392/2012](#) della Commissione, del 10 marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1).

<sup>34</sup> Regolamento delegato (UE) n. [665/2013](#) della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1).

NB: questo criterio non si applica alle apparecchiature e all'illuminazione non disciplinate dal predetto regolamento per ciascuna categoria (per esempio apparecchiature industriali).

### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta la documentazione nella quale si indica la classe energetica (certificato Energy Star per la categoria e)] di tutte le apparecchiature per la categoria applicabile.



**I requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda**

Tabella 10: Sintesi dei requisiti del Criterio 31.

Apparecchi di refrigerazione per uso domestico	
Livello di efficienza energetica	Etichetta energetica: Classe A ++ o superiore
Definizione	Apparecchi di refrigerazione per uso domestico: un mobile isolato, con uno o più scomparti, destinato alla refrigerazione o al congelamento di prodotti alimentari o alla conservazione di alimenti refrigerati o surgelati a scopo non professionale, raffreddato attraverso uno o più processi che consumano energia, inclusi apparecchi venduti in kit da assemblare dall'utente finale.
Campo di applicazione	Apparecchi inclusi nel campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apparecchi con un volume di stoccaggio compreso tra 10 e 1 500 litri.</li> <li>- apparecchi venduti per uso non domestico o per la refrigerazione di oggetti diversi dai prodotti alimentari, compresi gli apparecchi a incasso</li> </ul> Apparecchi esclusi dal campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- apparecchi refrigeranti principalmente alimentati da fonti di energia diversa dall'elettricità, quali gas di petrolio liquefatto (GPL), kerosene e combustibili biodiesel;</li> <li>- apparecchi refrigeranti a batteria che possono essere collegati alla rete tramite un convertitore AC/DC acquistato separatamente;</li> <li>- apparecchi refrigeranti forniti su misura, realizzati una tantum e non equivalenti ad altri modelli di apparecchi refrigeranti;</li> <li>- apparecchi refrigeranti per applicazioni nel settore terziario, in cui la rimozione di prodotti alimentari dai frigoriferi viene rilevata elettronicamente: tali informazioni possono essere trasmesse automaticamente tramite una connessione di rete ad un sistema di controllo remoto per la contabilità;</li> <li>- apparecchi la cui funzione primaria non è lo stoccaggio di prodotti alimentari attraverso la refrigerazione, come ad esempio i produttori di ghiaccio o gli erogatori di bevande refrigerate</li> </ul>
Forni elettrici domestici	
Livello di efficienza energetica	Etichetta energetica: Classe A ++ o superiore
Definizione	Forno elettrico: un apparecchio o una parte di un apparecchio che incorpora una o più cavità che utilizzano elettricità, in cui il cibo viene preparato in modo convenzionale con l'ausilio di una ventola.
Campo di applicazione	Apparecchi inclusi nel campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forni elettrici domestici, compresi i forni che fanno parte di apparecchi più grandi.</li> </ul> Apparecchi esclusi dal campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- forni che possono utilizzare anche altre fonti energetiche;</li> <li>- forni che offrono una funzione di "riscaldamento a microonde";</li> <li>- forni piccoli;</li> <li>- forni portatili;</li> <li>- forni di stoccaggio termico;</li> <li>- forni riscaldati che utilizzano il vapore come fonte di riscaldamento primario</li> </ul>
Lavastoviglie per uso domestico	
Livello di efficienza energetica	Etichetta energetica: Classe A ++ o superiore
Definizione	Lavastoviglie per uso domestico: macchina che pulisce, risciacqua e asciuga stoviglie, bicchieri, posate e utensili da cucina attraverso mezzi chimici, meccanici, termici e elettrici, destinata principalmente a usi non professionali.
Campo di applicazione	Apparecchi inclusi nel campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavastoviglie elettriche che possono anche essere alimentate da batterie, incluse quelle vendute per uso non domestico, e lavastoviglie domestiche ad incasso.</li> </ul>
Lavatrici per uso domestico	

<b>Livello di efficienza energetica</b>	Etichetta energetica: Classe A ++ o superiore
<b>Definizione</b>	La lavatrice per uso domestico indica una lavabiancheria automatica che pulisce e risciacqua i tessuti con acqua e possiede anche la funzione di centrifuga, destinata principalmente a uso non professionale.
<b>Campo di applicazione</b>	Apparecchi inclusi nel campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavatrici elettriche che possono anche essere alimentate da batterie, comprese quelle vendute per uso non domestico e lavastoviglie domestiche ad incasso.</li> </ul> Apparecchi esclusi dal campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavatrice-asciugatrice combinata per uso domestico.</li> </ul>
<b>Attrezzatura da ufficio</b>	
<b>Livello di efficienza energetica</b>	Qualifica ENERGY STAR
<b>Campo di applicazione</b>	Apparecchi esclusi dal campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Docking station;</li> <li>- Console di gioco;</li> <li>- Lettori digitali;</li> <li>- Dispositivi di gioco portatili, tipicamente alimentati a batteria e destinati ad essere utilizzati con display integrato come display primario;</li> <li>- Thin Clients mobili non conformi alla definizione del Computer Notebook;</li> <li>- Computer palmari (PDA);</li> <li>- POS che non utilizzano componenti interni comuni a notebook, desktop o computer desktop integrati, compresi processore, scheda madre e memoria;</li> <li>- Server su piccola scala che vengono commercializzati e venduti per l'utilizzo nei data center;</li> <li>- Computer portatili utilizzabili per chiamata vocale cellulare;</li> <li>- "Client" ultra sottili.</li> </ul>
<b>Asciugabiancheria per uso domestico</b>	
<b>Livello di efficienza energetica</b>	Etichetta energetica: Classe A ++ o superiore
<b>Definizione</b>	Asciugabiancheria per uso domestico: un apparecchio in cui i tessuti vengono essiccati mediante la rotazione in un tamburo rotante attraverso il quale passa l'aria riscaldata, destinato principalmente a usi non professionali.
<b>Campo di applicazione</b>	Apparecchi inclusi nel campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asciugatrici per uso domestico elettriche e a gas e asciugatrici domestiche ad incasso, comprese quelle vendute per uso non domestico.</li> </ul> Apparecchi esclusi dal campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavasciuga e centrifughe asciugabiancheria per uso domestico</li> </ul>
<b>Aspirapolvere domestici</b>	
<b>Livello di efficienza energetica</b>	Etichetta energetica UE classificata: Classe A o superiore
<b>Definizione</b>	Aspirapolvere per uso domestico: un apparecchio che rimuove polvere dalla superficie da pulire attraverso un flusso d'aria generato dalla pressione creata all'interno dell'unità. Destinati ad uso domestico.
<b>Campo di applicazione</b>	Apparecchi inclusi nel campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspirapolvere elettrici a corrente continua, compresi gli aspirapolvere ibridi.</li> </ul> Apparecchi esclusi dal campo di applicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspirapolvere per liquidi, aspirapolvere per polvere e liquidi e asciutte, a batteria, robot, industriali o aspirapolvere centralizzati;</li> <li>- lucidatrici per pavimenti;</li> <li>- aspirapolvere per esterni</li> </ul>
<b>Lampade elettriche e sistemi di illuminazione</b>	
<b>Livello di efficienza energetica</b>	Etichetta energetica UE classificata: Classe A ++ o superiore
<b>Definizione</b>	Sistema di illuminazione indica un sistema che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e comprende tutte le parti necessarie per supportare, fissare e proteggere le lampade e, se necessario, circuiti ausiliari insieme ai mezzi per collegarli alla fornitura elettrica.

<b>Campo di applicazione</b>	<p>Apparecchi inclusi nel campo di applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampade a filamento;</li> <li>- Lampade fluorescenti;</li> <li>- Lampade a scarica ad alta intensità;</li> <li>- LED e moduli LED</li> </ul> <p>Apparecchi esclusi dal campo di applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lampade e moduli LED con flusso luminoso inferiore a 30 lumen;</li> <li>- lampade e moduli LED commercializzati per il funzionamento con batterie;</li> <li>- lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l'illuminazione, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- emissione di luce come agente nei processi chimici o biologici (come la polimerizzazione, la terapia fotodinamica, l'orticoltura, i prodotti anti-insetti);</li> <li>- la cattura e la proiezione di immagini (come flash fotografici, fotocopiatrici, videoproiettori);</li> <li>- riscaldamento (come le lampade ad infrarossi);</li> <li>- segnalazione (come le lampade da campo).</li> </ul> </li> </ul> <p>Queste lampade e moduli LED non sono esclusi quando sono commercializzati per l'illuminazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lampade e moduli LED commercializzati come parte di un sistema di illuminazione e non destinati ad essere rimossi dall'utente finale, salvo quando vengono offerti in vendita, noleggiati o acquistati o proposti separatamente all'utente finale, ad esempio nel caso di pezzi di ricambio;</li> <li>- lampade e moduli LED commercializzati come parte di un prodotto il cui scopo principale non è l'illuminazione. Tuttavia, se sono offerti in vendita, noleggiati o proposti separatamente, ad esempio come pezzi di ricambio, essi sono inclusi nel campo di applicazione del presente Regolamento;</li> <li>- lampade e moduli LED non conformi ai requisiti applicabili nel 2013 e 2014 secondo i Regolamenti che attuano la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;</li> <li>- sistemi di illuminazione progettati per funzionare esclusivamente con le lampade e i moduli LED di cui ai primi tre punti.</li> </ul>
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Criterio 32 – Recupero del calore (massimo 3 punti)**

La struttura ricettiva dispone di un sistema di recupero del calore per una (1,5 punti) o due (3 punti) delle seguenti categorie: sistemi di refrigerazione, ventilatori, lavatrici, lavastoviglie, piscine e acque reflue provenienti da impianti sanitari.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente alla documentazione sui sistemi di recupero del calore (per esempio copia del progetto dei sistemi di recupero del calore in essere, descrizione redatta da un tecnico ecc.).



**I sistemi di recupero di calore devono essere installati ove possibile.**

Alcuni esempi:

recuperatori rotativi: la rotazione del cilindro consente un trasferimento continuo di calore da un flusso d'aria all'altro. Ha un'elevata efficienza (fino ad un massimo dell'80%) rispetto ad altri sistemi e può essere utilizzato per applicazioni di riscaldamento o raffreddamento.

recuperatore di calore o a piastre: può essere collegato con ulteriori bobine di riscaldamento e raffreddamento per ridurre la quantità di energia necessaria per mantenere le condizioni interne con un'efficienza di circa il 70%.

### **Criterio 33 – Termoregolazione e isolamento delle finestre (massimo 4 punti)**

- a) In ciascuna camera la temperatura è regolabile dagli ospiti. Il sistema di termoregolazione consente la regolazione individuale entro l'intervallo di temperatura designato (2 punti):

- i. la temperatura della camera in modalità di raffreddamento è impostata a 22 °C o superiore per la durata dell'estate;
  - ii. la temperatura della camera in modalità di riscaldamento è impostata a 22 °C o inferiore per la durata dell'inverno.
- b) Il 90 % delle finestre nelle camere e nelle aree comuni riscaldate e/o condizionate è isolato almeno con doppio vetro o equivalente (2 punti).

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di termoregolazione o alle procedure seguite per impostare gli intervalli di temperatura designati o immagini delle finestre. Si allega una dichiarazione di un perito se è presente un isolamento delle finestre equivalente alla vetratura multipla.



**È necessario avere una termoregolazione delle zone per ridurre l'energia necessaria per il raffreddamento e il riscaldamento delle stanze.**

#### **Criterio 34 – Spegnimento automatico di apparecchiature/dispositivi (massimo 4,5 punti)**

- a) Il 90% delle camere della struttura ricettiva (arrotondato all'unità più vicina) è munito di un dispositivo per lo spegnimento automatico dei sistemi HVAC installati quando le finestre sono aperte e quando gli ospiti escono dalla stanza (1,5 punti).
- b) Il 90% delle camere della struttura ricettiva (arrotondato all'unità più vicina) è munito di un sistema per lo spegnimento automatico dell'illuminazione quando gli ospiti escono dalla stanza (1,5 punti).
- c) Il 90% delle luci esterne (arrotondato all'unità più vicina) non necessarie per motivi di sicurezza si spegne automaticamente dopo un tempo predeterminato o è attivato da un sensore di prossimità (1,5 punti).

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione o della manutenzione di tali apparecchiature/dispositivi.



**Il criterio è richiesto per almeno il 90% delle camere e il 90% dell'illuminazione esterna.**

#### **Criterio 35 – Teleriscaldamento e tele raffreddamento e raffrescamento da cogenerazione (massimo 4 punti)**

- a) Il riscaldamento e/o il raffreddamento della struttura ricettiva è erogato da un sistema efficiente di teleriscaldamento o di teleraffreddamento. Ai fini dell'Ecolabel UE, la definizione è la seguente: un sistema di teleriscaldamento o di teleraffreddamento che usa per almeno il 50% energia da fonti rinnovabili, il 50% calore di scarto, il 75% calore da cogenerazione o il 50% da una combinazione di tali fonti di energie e di calore; conformemente alla direttiva 2012/27/UE (2 punti).
- b) Il raffrescamento della struttura ricettiva è erogato da unità di cogenerazione ad alta efficienza ai sensi della direttiva 2012/27/UE (2 punti).

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento per mezzo della cogenerazione.

① **Punti chiave del criterio 35:**

**Criterio 35.a)**

- **Sistema di teleriscaldamento o di teleraffreddamento efficiente:**
- 50% di energia rinnovabile
- 50% di calore residuo
- 75% di calore di cogenerazione
- 50% combinazione di tale energia e calore

**Criterio 35.b)**

- **Cogenerazione ad alta efficienza che fornisce raffreddamento**



**Sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti devono essere installati conformemente alla Direttiva 2012/27/EU** Errore. Il segnalibro non è definito..

Un'unità di cogenerazione solitamente fornisce calore ed elettricità, ma alcune sono dotate anche di una pompa di calore ad assorbimento e sono in grado di fornire anche raffreddamento. Tale processo è definito "trigenerazione" e può variare le condizioni operative dell'unità di cogenerazione per soddisfare tutte le esigenze stagionali di riscaldamento e raffreddamento di un edificio.

### **Criterio 36 - Asciugamani elettrici con sensore di prossimità (1 punto)**

Tutti gli asciugamani elettrici sono muniti di sensori di prossimità o hanno ottenuto un marchio ISO tipo I.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una documentazione adeguata attestante come la struttura ricettiva risponda a tale criterio. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

### **Criterio 37 – Emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente (1,5 punti)**

Per quanto riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente della struttura ricettiva il tenore di ossido di azoto (NOx) nel gas esausto non supera i valori limite indicati nella tabella in appresso, calcolati a norma dei seguenti atti:

- a) per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua alimentati con combustibili liquidi o gassosi, il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione<sup>35</sup>;
- b) per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua alimentati con combustibili solidi, il regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione<sup>36</sup>;
- c) per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale a combustibili liquidi o gassosi, il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione<sup>9</sup>;

<sup>35</sup> Regolamento (UE) n. [813/2013](#) della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).

<sup>36</sup> Regolamento (UE) [2015/1189](#) della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).

d) per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locale a combustibili solidi, il regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione<sup>8</sup>.

Tecnologia del generatore di calore	Limite di emissione di NOx
Apparecchi di riscaldamento a gas	Per gli apparecchi di riscaldamento ad acqua con dispositivo di combustione interno: <u>apporto energetico 240 mg/kWh GCV</u> Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali e ad acqua con dispositivo di combustione esterno (caldaie): <u>apporto energetico 56 mg/kWh GCV</u>
Apparecchi di riscaldamento a combustibili liquidi	Per gli apparecchi di riscaldamento ad acqua con dispositivo di combustione interno: <u>apporto energetico 420 mg/kWh GCV</u> Per gli apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali e ad acqua con dispositivo di combustione esterno (caldaie): <u>apporto energetico 120 mg/kWh GCV</u>
Apparecchi di riscaldamento a combustibili solidi	Apparecchi di riscaldamento d'ambiente ad acqua: <u>200 mg/Nm<sup>3</sup> al 10% O<sub>2</sub></u> Apparecchi di riscaldamento d'ambiente locali: <u>200 mg/Nm<sup>3</sup> al 13% O<sub>2</sub></u>

Per quanto riguarda le caldaie a combustibili solidi e gli apparecchi di riscaldamento locale a combustibili solidi della struttura ricettiva, le emissioni di particolato (PM) nel gas esausto non superano i valori limite stabiliti rispettivamente nei regolamenti (UE) 2015/1189 e 2015/1185 della Commissione.

### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, indicando come sia soddisfatta l'efficienza richiesta. I prodotti per il riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono ritenuti conformi.

Sono ritenuti conformi i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano prodotti di riscaldamento ad acqua cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente alla decisione 2014/314/UE. Se si utilizzano altri prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio e indica i requisiti del marchio ISO tipo I corrispondenti a quelli sopraelencati.

#### Definizioni:

**Apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale:** apparecchio di riscaldamento che emette calore mediante trasferimento diretto di calore oppure mediante trasferimento diretto di calore combinato al trasferimento di calore ad un fluido, allo scopo di raggiungere e mantenere un certo livello di comfort termico nello spazio chiuso in cui l'apparecchio è posizionato, possibilmente combinando il processo con l'emissione di calore in altri spazi. L'apparecchio è dotato di uno o più generatori di calore che convertono l'energia elettrica o il combustibile gassoso o liquido direttamente in calore, utilizzando rispettivamente l'effetto Joule o la combustione dei combustibili.

**Gli apparecchi per il riscaldamento dotati di combustione** esterna si riferiscono a caldaie e pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento.



**Per le caldaie a combustibile solido e per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido nell'alloggio turistico, le emissioni di particolato (PM) del gas di scarico non devono superare i valori limite:**

- Caldaie a combustibile solido: 40 mg/m<sup>3</sup> per caldaie ad alimentazione automatica e non superiori a 60 mg/m<sup>3</sup> per caldaie ad alimentazione manuale, in base al Regolamento (EU) 2015/1189
- apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare aperto: 50 mg/m<sup>3</sup> a 13% O<sub>2</sub>, misurati in conformità al Regolamento (EU) 2015/1185
- apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano combustibile solido diverso dal legno compresso granulare (pellet) e delle termocucine: 40 mg/m<sup>3</sup> a 13% O<sub>2</sub>, in conformità al Regolamento (EU) 2015/1185
- apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido a focolare chiuso che utilizzano legno compresso granulare (pellet): 20 mg/m<sup>3</sup> a 13% O<sub>2</sub>, misurati in conformità al Regolamento (EU) 2015/1185

Gli apparecchi per il riscaldamento a base d'acqua certificati con un'etichetta ISO di tipo I sono considerati conformi.

### **Criterio 38 – Approvvigionamento di elettricità presso un fornitore energia elettrica da fonti rinnovabili (massimo 4 punti)**

- a) La struttura ricettiva sottoscrive un contratto a tariffa individuale per l'energia elettrica contenente il 100% (mix energetico complessivo commercializzato dal fornitore o mix energetico del prodotto alla tariffa d'acquisto) di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva 2009/28/CE<sup>37</sup> (3 punti) e certificato da un marchio ambientale per l'energia elettrica (4 punti).
- b) In alternativa, è possibile acquistare il 100% dell'energia elettrica da fonti rinnovabili certificata da un marchio ambientale per l'energia elettrica mediante l'acquisto svincolato di garanzie di origine ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 2009/28/CE (3 punti).

Ai fini di questo criterio il marchio ambientale per l'energia elettrica soddisfa le seguenti condizioni:

1. la norma pertinente all'etichetta di qualità è verificata da un organismo indipendente (terzi);
2. l'energia elettrica certificata ottenuta proviene dalla capacità di nuovi impianti per le energie rinnovabili installati negli ultimi due anni oppure una parte finanziaria dell'energia elettrica ottenuta è usata per promuovere gli investimenti in questo settore.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione della/le (o il contratto con la/le) società di approvvigionamento elettrico attestante il tipo di fonte/i di energia/e rinnovabile/i e la percentuale dell'energia elettrica fornita e derivante da fonti rinnovabili, e, se pertinente, il fatto che il 100% dell'energia elettrica acquistata è certificata o ha ottenuto un marchio ambientale certificato da terzi. Si allegano inoltre per la lettera b), le dichiarazioni del fornitore di garanzie di origine attestanti la conformità alle condizioni di cui al criterio 12 a).

---

<sup>37</sup> Direttiva [2009/28/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

① **Punti chiave del criterio 38:**

Tre possibili opzioni:

38.a) (3 punti)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% di elettricità attraverso una tariffa elettrica individuale</li></ul>
38.a) (4 punti)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% di elettricità attraverso una tariffa elettrica individuale</li><li>• Marchio ambientale per l'energia elettrica</li></ul>
38.b) (3 punti)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% di elettricità attraverso l'acquisto separato di Garanzie di Origine</li><li>• Marchio ambientale per l'energia elettrica</li></ul>

Questa sezione include:

*Guida sui documenti di valutazione e verifica per ciascuna opzione: Sezione C38.1.*

*Guida per fornire l'elenco dei fornitori di tariffe verdi che forniscono elettricità verde nella zona in cui si trova l'alloggio: Sezione C12.2.*

*Guida per segnalare che il 100% dell'energia elettrica acquistata è certificata o ha ottenuto un'etichetta ambientale certificata da parte terza: Sezione C38.2.*

Vedere le definizioni rilevanti indicate al Criterio 12.



**Oltre all'approvvigionamento di energia elettrica presso un fornitore di energia elettrica da fonti rinnovabili, questo criterio mira a premiare ulteriormente le strutture turistiche che impiegano il 100% dell'energia elettrica da energia rinnovabile.**

*C38.1. Guida alla documentazione per la valutazione e la verifica di ogni scenario*

**Opzione 1: 38.a): Contratto con una tariffa elettrica individuale comprendente il 100% dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.**

Documenti per dimostrare la conformità:

- Contratto di energia elettrica del fornitore di tariffe verde indicante la natura della/e fonte/i di energia rinnovabile e la percentuale di energia elettrica fornita da una fonte rinnovabile.

**Opzione 2: 38.a): Tariffa elettrica individuale per energia elettrica verde:**

Documenti per dimostrare la conformità:

- Contratto di energia elettrica del fornitore di tariffa verde indicante la natura della/e fonte/i di energia rinnovabile e la percentuale di energia elettrica proveniente da una fonte rinnovabile.
- Marchio ecologico rilasciato da un'organizzazione indipendente che garantisce che l'elettricità proviene da un nuovo impianto per le energie rinnovabili installato negli

ultimi due anni, oppure che una parte finanziaria dell'energia elettrica è usata per promuovere gli investimenti in nuovi impianti rinnovabili.

**Opzione 3: 38.b) 100% dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili attraverso l'acquisto separato di Garanzie d'Origine e di un marchio ambientale per l'energia elettrica**

Documenti per dimostrare la conformità:

- Contratto del fornitore dei GO
- Dichiarazione del fornitore di GO che attesta che la fornitura soddisfa le seguenti condizioni:
  - o Le norme nazionali sia del paese esportatore che del paese d'importazione forniscono protocolli di dominio accreditati dall'Associazione degli Enti Emittenti (AIB) ai sensi dei Principi e delle Regole di funzionamento della EECS, per evitare il doppio conteggio nel caso in cui il cliente scelga un acquisto separato di GO.
  - o L'importo delle GO acquisite mediante acquisto separato corrisponde al consumo di elettricità dell'alloggio turistico nello stesso periodo.
- Marchio ecologico rilasciato da un'organizzazione indipendente che garantisce che l'elettricità proviene da un nuovo impianto per le energie rinnovabili installato negli ultimi due anni oppure che una parte finanziaria dell'energia elettrica è usata per promuovere gli investimenti in nuovi impianti rinnovabili.

*C38.2. Guida per segnalare che il 100% dell'energia elettrica acquistata è certificata o ha ottenuto una certificazione ambientale da un'organizzazione indipendente*

Per garantire ulteriori benefici ambientali, il marchio ecologico deve essere rilasciato da un'organizzazione indipendente. Esempi di standard di marchi ecologici di terze parti sono la Garanzia di Origine o Certificati di Energia Rinnovabile (RECS). Il criterio intende anche certificare fonti di energia aggiuntive rinnovabili. Il criterio sarà verificato solo se la fonte di energia rinnovabile deriva da nuovi impianti per le energie rinnovabili installati negli ultimi due anni o da un fornitore che promuove finanziariamente l'investimento in nuovi impianti rinnovabili (**il richiedente chiederà al fornitore l'origine dell'energia rinnovabile**).

Il marchio ecologico certificato da organizzazione indipendente potrebbe essere verificato controllando che il fornitore sia registrato nell'elenco dei membri AIB al seguente link:



[https://www.aib-net.org/facts/aib\\_members/aib\\_members1](https://www.aib-net.org/facts/aib_members/aib_members1)



Elenco dei marchi ecologici per la categoria "elettricità":

[http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?search=electricity&as\\_values\\_061](http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/?search=electricity&as_values_061)

**Criterio 39- Auto generazione in loco di energia da fonti rinnovabili (massimo 5 punti)**

La struttura ricettiva dispone in situ della possibilità di generare energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE<sup>37</sup>, fra cui: sistema locale fotovoltaico (pannelli solari) o idroelettrico, geotermico, biomassa locale o energia eolica, che generi:

- a) almeno il 10% del consumo generale annuo di energia elettrica (1 punto);

- b) almeno il 20% del consumo generale annuo di energia elettrica (3 punti);
- c) almeno il 50% del consumo generale annuo di energia elettrica (5 punti).

Ai fini del presente criterio, è considerata biomassa locale quella proveniente da una fonte ubicata entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

Se l'auto generazione di energia elettrica rinnovabile comporta l'emissione di garanzie di origine, l'auto generazione può essere presa in considerazione solo se tali garanzie non entrano nel mercato ma sono annullate per coprire il consumo locale.

### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al presente criterio, unitamente alla documentazione relativa al sistema fotovoltaico, idroelettrico, geotermico, a biomassa o eolico nonché i dati sulla produzione reale. Qualora si utilizzi biomassa locale, il richiedente dimostra la disponibilità di biomassa locale (per esempio attraverso un contratto con il fornitore di biomassa). Inoltre, se si utilizza un sistema idroelettrico, il richiedente presenta un valido permesso o un'autorizzazione/concessione conforme alle leggi e alle regolamentazioni nazionali vigenti. Si può usare il calcolo della percentuale generata sul consumo complessivo dell'anno precedente a quello di domanda per dimostrare la capacità di soddisfare tale criterio.

#### **① Punti chiave del criterio 39:**

*Considerazioni locali sulla biomassa:* Sezione C39.1.

*Valutazione e verifica del sistema idroelettrico:* Sezione C39.2.

*Emissione di garanzie di origine:* Sezione C39.3



**La struttura turistica dispone in loco della possibilità di generare energia elettrica da fonti rinnovabili.**

#### ***C39.1. Considerazioni sulla biomassa locale***

Attualmente non esistono criteri di sostenibilità applicati alla biomassa utilizzata per il riscaldamento e l'elettricità (mentre esistono criteri per la biomassa utilizzata per il trasporto, cioè per il biocarburante). Occorre evitare situazioni in cui l'utilizzo della biomassa per uno scopo (energia) sia promosso a discapito di altri usi (alimenti, mangimi e materiali), distorcendo la concorrenza su una risorsa limitata (perché la terra produttiva è limitata), senza necessariamente portare vantaggi al clima (dato che non sono ancora disponibili criteri di sostenibilità).

L'approvvigionamento locale della biomassa limita alcuni impatti (emissioni di aria dovute al trasporto) ma consente anche di tenere maggiormente conto di altri utilizzi di risorse locali.

Per i richiedenti che utilizzano biomassa, deve essere fornita la **prova della disponibilità locale della biomassa** (ad esempio il contratto del fornitore di biomasse).

#### ***C39.2. Valutazione e verifica del sistema idroelettrico***

La piccola potenza idrica ha spesso delle ripercussioni sull'idromorfologia, per cui il richiedente deve dimostrare che il sistema sia conforme alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili (ad esempio permesso /autorizzazione/concessione)

### *C39.3. Emissione di garanzie di origine*

Si noti che una clausola inclusa nel criterio richiede ai richiedenti, la cui produzione porta alla generazione di Garanzie d'Origine, che tali garanzie d'origine debbano essere annullate per conto del consumo locale per evitare che queste GO finiscano sul mercato.

Per ulteriori informazioni, vedere le Definizioni del Criterio 12.

### **Criterio 40 – Energia per il riscaldamento da fonti rinnovabili (massimo 3,5 punti)**

- a) Almeno il 70% dell'energia totale utilizzata per scaldare o raffreddare le camere (1,5 punti) e/o per scaldare l'acqua degli impianti sanitari (1 punto) proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE<sup>37</sup>.
- b) Il 100% dell'energia totale utilizzata per scaldare o raffreddare le camere (2 punti) e/o per scaldare l'acqua degli impianti sanitari (1,5 punti) proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente ai dati sull'energia consumata e una documentazione attestante che almeno il 70% o il 100% di tale energia è prodotta da fonti di energia rinnovabili.

#### **① Punti chiave del criterio 40:**

*Energia primaria in base al consumo finale di energia:* Sezione C40.1.

*Spiegazioni su come tenere conto del consumo di energia per il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili (RES):* Sezione C40.2.

#### *C40.1. Energia primaria in base al consumo finale di energia*

Un aspetto fondamentale nell'interpretazione di questo criterio è che l'energia primaria viene utilizzata in base al consumo finale di energia e il calore può essere generato da elettricità e combustibili. Il consumo di elettricità prodotta deve essere moltiplicato per 2,5 e i carburanti devono essere espressi in un valore calorifico lordo.

#### *C40.2 Spiegazioni su come tenere conto del consumo di energia per il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili (RES)*

Per rendicontare l'energia utilizzata per il riscaldamento e il raffreddamento proveniente da RES, il richiedente deve fornire una copia delle bollette dei combustibili per il periodo incluso nel calcolo dei valori medi.

Riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili significa consumo finale di energia da fonti rinnovabili diverse dall'energia elettrica utilizzata per il riscaldamento dell'acqua sanitaria e dell'ambiente e il raffreddamento dell'ambiente. Questo riguarda:

- Biocarburanti solidi, liquidi e gassosi consumati in loco. Il teleriscaldamento off-site è coperto dal criterio 35;
- Cattura del calore ambientale da aria, acqua o terra e / o calore di scarto (pompe di calore);

- Calore derivato proveniente dal solare termico (pannelli solari):

Il consumo totale di energia per il riscaldamento e il raffreddamento comprende:

- Combustibili solidi, liquidi e gassosi consumati in loco, sia fossili che biocarburanti, in potere calorifico superiore
- Energia totale consumata da pompe di calore e pannelli solari, che possono includere elettricità.

### Consumo di carburante

Le fatture relative ai combustibili non forniscono solitamente informazioni sul potere calorifico superiore pertanto il richiedente potrebbe chiedere al fornitore del combustibile informazioni sul contenuto energetico. Inoltre, il richiedente può trovare il contenuto energetico dei combustibili al seguente link:

[http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/Energy\\_statistics\\_manual\\_2004\\_EN.pdf](http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/Energy_statistics_manual_2004_EN.pdf)

### Pompe di calore

La quantità di energia rinnovabile fornita dalle tecnologie a pompa di calore è calcolata con la seguente formula

$$HP_{RES} = Q_{usable} * (1 - 1/\eta_s)$$

$$Q_{usable} = E_c * \eta_s$$

Dove:

$Q_{usable}$  = il calore totale stimato usabile prodotto dalla pompa di calore [kWh],

$E_c$  = il consumo energetico annuo in kWh in termini di energia finale e/o in GJ in termini di GCV, come dichiarato nella scheda prodotto della pompa di calore, in conformità alle norme sull'etichettatura energetica

$\eta_s$  = Efficienza Energetica Stagionale del riscaldamento di ambiente generato da pompa di calore, come dichiarato nella scheda prodotto della pompa di calore, in conformità alle norme sull'etichettatura energetica

Il consumo totale di energia primaria della pompa di calore è calcolato come segue :

$$E_p = Q_{usable} * (1/\eta_s)$$

### Pannelli solari

Per il riscaldamento generato da pannelli solari, le norme di etichettatura dell'energia incluse nella scheda prodotto devono riportare:

- il consumo energetico annuo in kWh in termini di energia finale e / o in GJ in termini di GCV
- il contributo annuale di calore non solare  $Q_{nonsol}$  in kWh in termini di energia primaria per l'elettricità e / o in GJ in termini di GCV

Quindi il contributo solare può essere calcolato.

Nel caso in cui questa informazione non sia disponibile, per la valutazione del contributo annuale di calore non solare  $Q_{nonsol}$  in kWh, in termini di energia primaria e/o kWh in termini di GCV, si applicano i seguenti metodi:

- Il metodo SOLCAL38
- Il metodo SOLICS<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> EN15316-4-3, B based method

<sup>39</sup> ISO 9459-5 based method

Il metodo SOLCAL prescrive che i parametri di efficienza del collettore solare siano valutati separatamente e che la prestazione complessiva del sistema sia determinata in base al contributo calorifico non solare al sistema solare e all'efficienza specifica di un scaldacqua a sé stante<sup>40</sup>.

### **Elettricità consumata da pompe di calore e pannelli solari**

Il consumo di energia elettrica da pompe di calore e pannelli solari è moltiplicato per 2,5 per essere trasformato in energia primaria. Questo fattore di conversione si basa su un'efficienza di conversione media del 40% in Europa.

Si noti che in questo criterio si tiene conto solo dell'elettricità consumata da pompe di calore e pannelli solari. Ciò al fine di quantificare la quota di energia rinnovabile (calore ambientale da aria, acqua o terra e/o calore di scarto) catturata dalla pompa di calore e il contributo solare all'insieme del riscaldatore e del pannello solare. La quota rinnovabile dell'energia elettrica, sia di produzione fuori sede che di produzione in loco, è considerata in altri criteri.

### **Criterio 41 – Riscaldamento della piscine (massimo 1,5 punti)**

- a) Almeno il 50% dell'energia totale utilizzata per scaldare l'acqua della piscina proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE<sup>37</sup> (1 punto).
- b) Almeno il 95% dell'energia totale utilizzata per scaldare l'acqua della piscina proviene da fonti di energia rinnovabili ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2009/28/CE (1,5 punti).

### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente ai dati sul consumo di energia per il riscaldamento della piscina e la documentazione attestante il quantitativo di energia da fonti di energia rinnovabili.

#### **① Punti chiave del criterio 41:**

*Energia primaria in base al consumo finale di energia: Vedi C40.1.*

*Spiegazioni su come tenere conto del consumo di energia per il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili (RES): Vedi C40.2*

### **Criteri facoltativi relativi all'acqua**

#### **Criterio 42 – Dispositivi idraulici efficienti: rubinetti da bagno e docce (massimo 4 punti)**

- a) Il flusso d'acqua medio delle docce non supera 7 litri/minuto e i rubinetti (tranne i rubinetti delle vasche da bagno) non superano 6 litri/minuto (2 punti).
- b) Almeno il 50% dei rubinetti da bagno e delle docce (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto il marchio Ecolabel UE a norma della decisione 2013/250/UE<sup>21</sup> o un altro marchio ISO tipo I (2 punti).

---

<sup>40</sup> [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0703\(02\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0703(02)&from=EN)

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio e la relativa documentazione, unitamente a una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio (per esempio l'uso di un flussometro o di un secchiello e di un orologio). Sono ritenuti conformi i prodotti di rubinetteria per uso sanitario cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE e i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano prodotti di rubinetteria per uso sanitario cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/250/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del marchio ISO tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.



**La portata delle docce non deve superare i 7 litri/min e la portata dei rubinetti per bagno non deve superare i 6 litri/min. Il criterio 42 premia anche i rubinetti e le docce di bagni con etichette ISO tipo I.**

### ① Punti chiave del criterio 42:

#### Criterio 42.a)

- **Portata media dell'acqua:**
- Docce: ≤ 7 litri/ minuto
- Rubinetti da bagno (escluse vasche): ≤ 6 litri/ minuto

#### Criterio 42.b)

- **50% di rubinetti da bagno e doccia:**
- Ecolabel UE per le acque sanitarie di scarico
- Altre etichette di tipo ISO1



**Informazioni sulla metodologia per misurare la portata si trovano nel Criterio 14.**



Esempi di marchi ecologici che includono il prodotto:

[EU Ecolabel](#)

[Blauer Engel](#)

## Criterio 43 - Dispositivi idraulici efficienti: vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi (massimo 4,5 punti)

- a) Tutti gli orinatoi devono utilizzare un sistema senz'acqua (1,5 punti).
- b) Almeno il 50% degli orinatoi (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto l'Ecolabel UE a norma della decisione 2013/641/UE<sup>22</sup> o un altro marchio ISO tipo I (1,5 punti).
- c) Almeno il 50% dei vasi sanitari a scarico d'acqua (arrotondato all'unità più vicina) ha ottenuto l'Ecolabel UE a norma della decisione 2013/641/UE o un altro marchio ISO tipo I (1,5 punti).

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Sono ritenuti conformi i vasi sanitari a scarico d'acqua e gli orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE o i prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I aventi le suddette caratteristiche. Se si utilizzano vasi sanitari a scarico d'acqua e orinatoi cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE, il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il certificato Ecolabel UE è stato assegnato conformemente alla decisione 2013/641/UE. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.



Esempi di marchi ecologici che includono il prodotto:

[EU Ecolabel](#)

[Nordic Swan](#)

[Blauer Engel](#)



**Suggerimenti per il risparmio di acqua possono essere trovati nel Criterio 15**

## Criterio 44 – Consumo di acqua delle lavastoviglie (2,5 punti)

Il consumo d'acqua delle lavastoviglie è inferiore o uguale alla soglia stabilita nella tabella in appresso, misurato conformemente alla norma EN 50242, con il ciclo di lavaggio normale:

Sottogruppo di prodotti	Consumo d'acqua (Wt)
Lavastoviglie a uso domestico per 15 coperti	10
Lavastoviglie a uso domestico per 14 coperti	10
Lavastoviglie a uso domestico per 13 coperti	10
Lavastoviglie a uso domestico per 12 coperti	9
Lavastoviglie a uso domestico per 9 coperti	9
Lavastoviglie a uso domestico per 6 coperti	7
Lavastoviglie a uso domestico per 4 coperti	9,5

NB: questo criterio si applica solo alle lavastoviglie a uso domestico disciplinate dal regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione<sup>41</sup>.

<sup>41</sup> Regolamento (UE) n. [1016/2010](#) della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 31).

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione delle lavastoviglie. Qualora si comunichi solo il consumo annuo, si ipotizzano complessivamente 280 lavaggi normali l'anno.

### ❶ Punti chiave del criterio 44:

*Calcolo del consumo d'acqua per dati annuali: Sezione C44.1.*



**Il criterio si applica solo alle macchine che puliscono, sciacquano e asciugano utensili da cucina, bicchieri e posate attraverso mezzi chimici, meccanici, termici ed elettrici, e destinate ad essere utilizzati principalmente per scopi non professionali.**

### *C44.1. Calcolo del consumo d'acqua per dati annuali:*

Esempio di calcolo del consumo d'acqua:

Se viene fornito un consumo annuo di acqua, è possibile effettuare il seguente calcolo per conoscere il consumo di acqua (requisito del Criterio 44):

- Consumo annuale di acqua es.: 2000 litri
- Numero standard di cicli annuali es.: 280

$$\frac{\text{Consumo annuo di acqua}}{\text{Numero standard di cicli all'anno}}$$

$$\text{Consumo di acqua: } \frac{2000}{280} = 7,14 \text{ litri/ciclo}$$

## **Criterio 45 – Consumo di acqua delle lavatrici (3 punti)**

Le lavatrici utilizzate nella struttura ricettiva dagli ospiti e dal personale o quelle impiegate dal fornitore dei servizi di lavanderia della struttura ricettiva rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le lavatrici per uso domestico il consumo d'acqua è inferiore o uguale alla soglia stabilita nella tabella in appresso, misurato conformemente alla norma EN 60456, con il ciclo di lavaggio normale (programma per il cotone a 60 °C):

Sottogruppo di prodotti	Consumo d'acqua: [litri/ciclo]
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 3 kg	39
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 3,5 kg	39
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 4,5 kg	40
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 5 kg	39
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 6 kg	37
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 7kg	43
Lavatrice per uso domestico con capacità nominale di 8 kg	56

- b) per quanto riguarda le lavatrici commerciali o professionali, queste hanno un consumo d'acqua medio  $\leq 7$  l per kg di biancheria lavata.

*NB:* la lettera a) si applica solo alle lavatrici per uso domestico disciplinate dal regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione<sup>42</sup>.

#### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o dai tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione delle lavatrici. Ai fini della dimostrazione della conformità con la lettera a) si ipotizzano complessivamente 220 lavaggi normali l'anno se si comunica solo il consumo annuo.

#### ① Punti chiave del criterio 45:

*Calcolo del consumo d'acqua per dati annuali: Sezione C45.1*



**Il criterio 45.a) si applica solo alle lavatrici per uso domestico che lavano e risciacquano tessuti utilizzando l'acqua, dotate anche di funzione di centrifuga, progettate per essere utilizzate principalmente per fini non professionali (sono escluse le lavatrici domestiche con funzione combinata di lavaggio e asciugatura).**

#### *C45.1. Calcolo del consumo d'acqua per dati annuali*

Esempio di calcolo di consumo dell'acqua:

Se viene fornito un consumo annuo di acqua, è possibile effettuare il calcolo seguente per conoscere il consumo per litro (requisito del criterio):

<sup>42</sup> Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21).

- consumo annuale di acqua es.: 8000 litri
- numero standard di cicli annuali es.:220

$$\frac{\text{Consumo annuo di acqua}}{\text{Numero standard di cicli all'anno}}$$

$$\text{Consumo di acqua: } \frac{8000}{220} = 36,36 \text{ litri/ciclo}$$

### **Criterio 46 – Indicazione della durezza dell'acqua (massimo 1,5 punti)**

Il richiedente risponde ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- in prossimità degli impianti sanitari, delle lavatrici e delle lavastoviglie sono affisse informazioni sulla durezza dell'acqua locale per consentire agli ospiti e al personale un utilizzo ottimale dei detersivi (0,5 punti);
- per le lavatrici/lavastoviglie usate dagli ospiti e dal personale nella struttura ricettiva si utilizza un sistema di dosaggio automatico per ottimizzare il consumo dei detersivi in funzione della durezza dell'acqua (1,5 punti).

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente alla documentazione attestante le modalità di informazione degli ospiti o le informazioni pertinenti relative ai sistemi di dosaggio automatico utilizzati.

**ⓘ Punti chiave del criterio 46:**

*Durezza dell'acqua: Sezione C46.1*



**Sarà implementata una metodologia per migliorare o ottimizzare l'uso del detergente secondo la durezza dell'acqua.**

#### *C46.1. Durezza dell'acqua*

La durezza dell'acqua definisce il contenuto minerale in acqua. Il lavaggio con acqua “dura” richiede più detersivo rispetto al lavaggio con acqua “dolce”; per questo motivo è importante verificare la durezza regionale dell'acqua.

Classificazione	Durezza in mg/L	Durezza in mmol/L	Durezza in gpg	Durezza in ppm
Dolce	0 - 60	0 - 0.60	0-3.50	meno di 60
Moderatamente dura	61 - 120	0.61 - 1.20	3.56-7.01	60-120
Dura	121-180	1.21 - 1.80	7.06-10.51	120-180
Molto dura	≥ 181	≥ 1.81	≥ 10.57	> 181

Per conoscere la durezza dell'acqua locale, rivolgersi alle autorità locali di approvvigionamento idrico.

- 
-

### Definizioni:

**Sistema di dosaggio automatico:** sistema che consente di dosare automaticamente detergenti nelle lavatrici o lavastoviglie, permettendo di dosare la stessa quantità nello stesso tempo (secondo il programma) migliorando la qualità del lavaggio.

### Criterio 47- Gestione ottimizzata della piscina (massimo 2,5 punti)

- a) Durante la notte le piscine e le piscine idromassaggio esterne riscaldate sono coperte. Per ridurre l'evaporazione le piscine e le piscine idromassaggio esterne riempite non riscaldate sono coperte quando non sono usate per oltre un giorno (1 punto).
- b) Le piscine e le piscine idromassaggio esterne sono munite di un sistema automatico per ottimizzare il consumo di cloro mediante l'ottimizzazione del dosaggio o l'uso di metodi di disinfezione supplementari quali l'ozono e il trattamento UV (0,5 punti) o sono di tipo naturale con sistemi di filtraggio naturali a base di piante per purificare l'acqua conformemente alla norma igienica richiesta (1,5 punti).

### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione particolareggiata delle modalità con cui la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa (per esempio fotografie delle coperture, dei sistemi di dosaggio automatico o dei tipi di piscina, procedure documentate dei sistemi di dosaggio automatico).



**Il criterio si applica alle piscine e alle vasche idromassaggio.**

#### ① Punti chiave del criterio 47:

Ridurre l'evaporazione (1 punto)

-Piscine riscaldate e vasche idromassaggio esterne devono essere **coperte di notte**.

-Piscine piene non riscaldate e le vasche idromassaggio esterne devono essere **coperte quando non sono utilizzate** per più di un giorno.

Ottimizzare il consumo di cloro in piscine e vasche idromassaggio

Sistema di dosaggio supplementare ottimizzato o metodi di disinfezione (ozono, trattamento UV) (0,5 punti)

o

Sistemi di filtrazione naturale a base di piante (1,5 punti)

*Gestione della piscina: metodi di disinfezione: Sezione C47.1.*

### *C47.2. Gestione della piscina: metodi di disinfezione*

Tutte le piscine richiedono la disinfezione per ridurre il contenuto micro biologico dell'acqua. La metodologia ampiamente impiegata utilizza disinfettanti a base di cloro. Alternative a questa metodologia sono l'ozonizzazione e il trattamento UV.

L'**ozonizzazione** è una tecnica di trattamento chimico dell'acqua basata sull'infusione di ozono nell'acqua. L'ozono viene utilizzato come disinfettante e provoca l'inattività dei microrganismi e la riduzione dei microinquinanti. I principali vantaggi dell'ozonizzazione sono i seguenti: riduzione dell'utilizzo di cloro, miglioramento del filtro e della capacità di coagulazione e diminuzione di utilizzo dell'acqua (a causa dell'aumento della qualità dell'acqua).

Un altro metodo di trattamento alternativo alla disinfezione a base di cloro è il **trattamento UV** che riduce la concentrazione di clorammina e il consumo complessivo di cloro. Altri vantaggi di questa tecnica sono: nessuna necessità di sostanze chimiche supplementari, poca manutenzione e nessuna alterazione del pH dell'acqua.

L'opzione migliore per ottimizzare la gestione della piscina è quella di utilizzare un **sistema naturale di filtrazione a base di piante**, senza utilizzare prodotti chimici per disinfettare l'acqua. I filtri biologici e le piante sono in grado di purificare e pulire l'acqua per la balneazione.

### **Criterio 48 – Riciclaggio delle acque piovane e delle acque domestiche (massimo 3 punti)**

La struttura ricettiva si avvale delle seguenti fonti idriche alternative a fini diversi dall'acqua per usi sanitari e potabili in loco:

- i. acqua recuperata o acque domestiche provenienti dalle lavanderie e/o dalle docce e/o dai lavabi (1 punto);
- ii. acque piovane provenienti dai tetti (1 punto);
- iii. condensa proveniente dai sistemi HVAC (1 punto).

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente a fotografie che mostrano i sistemi alternativi di distribuzione dell'acqua; presenta inoltre opportune garanzie che la fornitura di acqua per usi sanitari e di acqua potabile siano completamente separate.

 **È necessario installare un sistema di recupero dell'acqua per recuperare le acque grigie, l'acqua piovana e la condensa dei sistemi HVAC.**

Alcune attività non richiedono l'uso di acqua potabile (scarico dei vasi sanitari o irrigazione). L'uso dell'acqua piovana e dell'acqua riciclata può ridurre la domanda di acqua potabile.

- L'installazione di un sistema di drenaggio di acque reflue separato per wc e **acque grigie** (docce, lavabi, lavatrici, elettrodomestici e piscine) consente la raccolta e il trattamento di entrambe le acque di scarico separatamente.
- **I sistemi di raccolta dell'acqua piovana** indirizzano l'acqua delle piogge nei serbatoi di stoccaggio attraverso l'installazione di sistemi di deflusso che possono essere installati su tetti e altre superfici impermeabili.

### **Definizioni:**

**L'acqua recuperata, nota anche come acqua grigia,** è l'acqua di scarico riciclata generata da lavanderie, docce e lavandini che viene trattata e riutilizzata. L'acqua grigia viene catturata separatamente dall'acqua nera (acqua dai wc e dai lavandini della cucina) e trattata in loco invece di essere inviata ad un impianto comunale di trattamento delle acque reflue. Generalmente, il trattamento delle acque grigie in loco è abbastanza residuale e NON genera acqua potabile. Per evitarne il consumo accidentale, l'acqua grigia trattata è spesso tinta e una segnaletica può essere collocata nei bagni.

**L'acqua piovana** può essere catturata tramite sistemi posizionati sui tetti e sotterranei, che canalizzano l'acqua in una cisterna per un successivo utilizzo.

**La condensa** viene generata come sottoprodotto di sistemi HVAC quando si raffreddano aria o acqua.

### **Criterio 49 – Irrigazione efficiente (1,5 punti)**

Il richiedente risponde almeno a uno dei seguenti requisiti:

- a) La struttura ricettiva dispone di una procedura documentata per l'irrigazione di aree/ piantagioni esterne, comprensiva di dettagli sui modi di ottimizzare i tempi di irrigazione minimizzando il consumo idrico. Si può includere a titolo di esempio l'assenza di irrigazione per le aree esterne (1,5 punti)
- b) La struttura ricettiva utilizza un sistema automatico che ottimizza i tempi di irrigazione e il consumo idrico per le aree e le piantagioni esterne (1,5 punti)

### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una spiegazione particolareggiata delle modalità con cui la struttura ricettiva risponde a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa comprensiva di dettagli relativi al sistema/procedura documentati per irrigare o fotografie che illustrano i sistemi automatici di irrigazione.

### **Criterio 50 – Specie autoctone o esotiche non invasive utilizzate per piantagioni all'esterno (massimo 2 punti)**

Durante il periodo di validità dell'Ecolabel UE la vegetazione delle aree esterne, compresa la vegetazione acquatica, è composta da specie autoctone e/o esotiche non invasive:

- i. assenza di specie esotiche invasive di rilevanza dell'Unione (0,5 punti) (possono essere presenti altre specie esotiche invasive),
- ii. esclusivamente specie esotiche non invasive (1 punto),
- iii. specie autoctone e/o esotiche non invasive (1,5 punti),
- iv. esclusivamente specie autoctone (2 punti).

Ai fini del presente Ecolabel UE per specie autoctone si intendono specie naturalmente presenti nel paese.

Ai fini del presente Ecolabel UE, per specie non invasive si intendono specie vegetali non naturalmente presenti nel paese e per le quali non esistono prove che si riproducano, impiantino e diffondano facilmente o che possano incidere negativamente sulla biodiversità autoctona.

Le piantagioni all'esterno escludono le specie esotiche invasive di rilevanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>43</sup>.

### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa redatta da un esperto.

#### Definizioni:

**Specie aliene:** qualsiasi esemplare vivo di una specie, sottospecie o di un taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi introdotti al di fuori del loro ambiente naturale. Comprendono qualsiasi parte: gameti, semi, uova o propaguli di tali specie, nonché tutti gli ibridi, le varietà o razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi.

**Specie aliene invasive:** specie aliena la cui introduzione o diffusione minacciosa o incide negativamente sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici correlati.

**Specie aliene invasive di interesse dell'Unione:** specie straniere invasive che sono incluse nella lista dell'Unione in quanto soddisfano tutti i seguenti criteri:

- si trovano, sulla base delle prove scientifiche disponibili, ad essere estranei al territorio dell'Unione, escluse le regioni ultraperiferiche;
- sono in grado, sulla base delle prove scientifiche disponibili, di costituire una popolazione attiva e che può diffondersi, nelle condizioni attuali e in condizioni prevedibili di cambiamento climatico, in una regione bio-geografica condivisa da più di due Stati membri o in una sub-regione marina, escluse le regioni ultraperiferiche;
- possono avere, sulla base delle prove scientifiche disponibili, un impatto negativo significativo sulla biodiversità o sui relativi servizi ecosistemici, e possono anche avere un impatto negativo sulla salute umana o sull'economia;
- è dimostrato da una valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 5(I), che è necessaria un'azione concertata a livello dell'Unione europea per impedirne l'introduzione, la crescita o la diffusione;
- è probabile che l'inclusione nell'elenco dell'Unione prevenga, riduca al minimo o mitighi il loro impatto negativo



**Le specie straniere invasive di interesse dell'Unione non sono ammesse e vengono assegnati punti per la vegetazione nativa e non invasiva.**

È importante ottenere informazioni da parte di un esperto (ad esempio in Scienze forestali) sulle specie autoctone - nonché sulle sottospecie e/o varietà - per riconoscere e comprendere gli aspetti della biodiversità connessi agli alloggi turistici e all'area circostante, per individuare i tipi di piante da esterno native e non-native. Questo è importante per le esigenze della specie (necessità in termini di sole, acqua e sostanze nutritive, condizioni climatiche preferite e tipo di terreno, ecc.).

<sup>43</sup> Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

**Tabella 11: Lista di specie aliene invasive di rilevanza dell'Unione<sup>44</sup>**

<b>Specie</b>
Baccharis halimifolia L.
Cabomba caroliniana Gray
Eichhornia crassipes (Martius) Solms
Heracleum persicum Fischer
Heracleum sosnowskyi Mandenova
Hydrocotyle ranunculoides L. f.
Lagarosiphon major (Ridley) Moss
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven
Lysichiton americanus Hultén and St. John
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.
Parthenium hysterophorus L.
Persicaria perfoliata (L.) H.
Pueraria montana (Lour.)

## **Criteria facoltativi su rifiuti e acque reflue**

### **Criteria 51 – Prodotti di carta (massimo 2 punti)**

Il 90% delle seguenti categorie di prodotti di carta usati ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (0,5 punti per ciascuna delle seguenti categorie, massimo 2 punti):

- a) carta igienica,
- b) tessuto-carta,
- c) carta da ufficio,
- d) carta stampata,
- e) carta trasformata (per esempio buste).

### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta dati e documenti (comprese le fatture pertinenti) attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2014/256/UE della Commissione<sup>45</sup> o alla decisione 2012/481/UE della

---

<sup>44</sup> Regolamento esecutivo (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie straniere invasive di interesse dell'Unione a norma del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

<sup>45</sup> Decisione [2014/256/UE](#) della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 24).

Commissione<sup>46</sup> o alla decisione 2011/333/UE della Commissione<sup>47</sup> o alla decisione 2009/568/CE della Commissione<sup>48</sup>. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

**! Il 90% dei prodotti di carta utilizzati saranno contrassegnati dal marchio comunitario Ecolabel UE o un altro marchio ecologico di tipo ISO I (vengono classificati cinque tipi di carta prodotti).**

**Tabella 12: Prodotti inclusi nel Criterio 51 e corrispondenti Decisioni Ecolabel UE**

Carta igienica	Decisione della Commissione 2009/568/EU
Tessuto carta	
Carta da ufficio	Decisione della Commissione 2011/332/EU
Carta stampata	Decisione della Commissione 2012/481/EU
Carta trasformata	Decisione della Commissione 2014/256/EU



Altri marchi ecologici sono accettati

[Nordic Swan](#)

[Blauer Engel](#)

[NF Environment](#)

### **Criterio 52 – Beni durevoli (massimo 4 punti)**

Almeno il 40% (arrotondato all'unità più vicina) di almeno una delle seguenti categorie di beni durevoli presenti nella struttura ricettiva ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (1 punto per ciascuna delle seguenti categorie, massimo 4 punti):

- biancheria da letto, asciugamani e biancheria da tavola,
- computer,
- televisori,
- materassi da letto,
- mobili di legno,
- aspirapolvere,
- rivestimenti del suolo,

<sup>46</sup> Decisione [2012/481/UE](#) della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).

<sup>47</sup> Decisione [2011/333/UE](#) della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 12).

<sup>48</sup> Decisione [2009/568/CE](#) della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 87).

h) dispositivi per il trattamento di immagini.

### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta dati e documenti attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2014/350/UE della Commissione<sup>49</sup> o alla decisione 2009/300/CE della Commissione<sup>50</sup> o alla decisione 2014/391/UE della Commissione<sup>51</sup> o alla decisione 2017/176/UE della Commissione<sup>52</sup> o alla decisione (UE) 2016/1332 della Commissione<sup>53</sup> o alla decisione 2009/607/CE della Commissione<sup>54</sup>. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.



**Ad almeno il 40% dei beni durevoli sarà assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica o un altro tipo di marchio ecologico ISO I (otto tipi di prodotti sono inclusi).**

Tabella 13: Prodotti inclusi nel Criterio 52 e corrispondenti Decisioni Ecolabel UE.

Biancheria da letto, asciugamani e tovaglie (Prodotti tessili)	Decisione della Commissione 2014/350/UE
Televisori	Decisione della Commissione 2009/300/CE
Materassi	Decisione della Commissione 2014/391/UE
Rivestimenti per pavimenti in legno, in sughero e in bambù	Decisione della Commissione 2017/176/UE
Mobili	Decisione della Commissione 2016/1332/UE
Coperture dure	Decisione della Commissione 2009/607/CE



Altri marchi ecologici sono accettati

[Nordic Swan](#)

[Blauer Engel](#)

[NF Environment](#)

<sup>49</sup> Decisione [2014/350/UE](#) della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 45).

<sup>50</sup> Decisione [2009/300/CE](#) della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (GU L 82 del 28.3.2009, pag. 3).

<sup>51</sup> Decisione [2014/391/UE](#) della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18).

<sup>52</sup> Decisione [2017/176/UE](#) della Commissione, del 25 gennaio 2017 sull'istituzione dei criteri UE per il marchio Ecolabel per i rivestimenti per pavimenti in legno, sughero e bambù (GU L 28, 2.2.2017, p.44).

<sup>53</sup> Decisione [2016/1332/UE](#) della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 100).


<sup>54</sup> Decisione [2009/607/CE](#) della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure (GU L 208 del 12.8.2009, pag. 21)

### **Criterio 53 – Fornitura di bevande (massimo 2 punti)**

Se sono presenti punti di distribuzione di bevande (per esempio servizio di ristorazione/bar, negozi e distributori automatici) di proprietà o in gestione diretta della struttura ricettiva, almeno il 50% (1 punto) o il 70% (2 punti) della fornitura di bevande è del tipo vuoto a rendere o riempibile.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e, se pertinente, l'opportuna documentazione giustificativa.



**⚠ Il criterio è volto a premiare gli alloggi che utilizzano forniture di bevande in contenitori a rendere in luogo di contenitori in plastica/lattine monouso, anche riciclabile.**

#### **Definizioni:**

**Contenitore a rendere** è un contenitore di bevande che può essere restituito al fornitore di bevande per il rimborso di un deposito. I fornitori di bevande riutilizzano i contenitori vuoti per la nuova fornitura di bevande.

**Il contenitore ricaricabile** è un contenitore che può essere ricaricato dal consumatore / utente della bevanda. Normalmente utilizzato per la fornitura di acqua di rubinetto o bevande fatte in casa come succhi di frutta.

### **Criterio 54 – Approvvigionamento di detersivi e di prodotti per l'igiene del corpo (massimo 2 punti)**

Almeno l'80% del volume o del peso acquistato di almeno una delle seguenti categorie di detersivi e di prodotti per l'igiene del corpo usati nella struttura ricettiva ha ottenuto il marchio Ecolabel UE o altri marchi ISO tipo I (0,5 punti per ciascuna categoria, massimo 2 punti):

- a) detersivi per piatti (a mano),
- b) detersivi per lavastoviglie,
- c) detersivi per bucato,
- d) prodotti generici per la pulizia,
- e) detergenti sanitari,
- f) saponi e shampoo,
- g) balsamo per capelli.

### Valutazione e verifica

Il richiedente presenta dati e documenti attestanti i quantitativi di prodotti utilizzati e i quantitativi cui è stato assegnato un marchio ecologico. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato l'Ecolabel UE il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE o una copia dell'etichetta dell'imballaggio attestante che il marchio Ecolabel UE è stato assegnato, a seconda, conformemente alla decisione 2017/1214/UE della Commissione<sup>55</sup> o alla decisione 2017/1216/UE della Commissione<sup>56</sup> o alla decisione 2017/1218/UE della Commissione<sup>57</sup> o alla decisione 2017/1217/UE della Commissione<sup>58</sup> o alla decisione 2014/893/UE della Commissione<sup>59</sup>. Se si utilizzano prodotti cui sono stati assegnati altri marchi ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato tipo I o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

 **L'80% minimo di almeno una delle categorie di detersivi e di articoli per l'igiene utilizzati deve essere contrassegnato dal marchio Ecolabel UE o un altro tipo di marchio ecologico ISO tipo I (sette gruppi di prodotti sono inclusi).**

**Tabella 14: Prodotti inclusi nel Criterio 54 e corrispondenti Decisioni Ecolabel UE**

Detersivi a mano per piatti	Decisione della Commissione 2017/1214/UE
Detersivi per lavastoviglie	Decisione della Commissione 2017/1216/UE
Detersivi per bucato	Decisione della Commissione 2017/1218/UE
Prodotti per la pulizia di superfici dure	Decisione della Commissione 2017/1217/UE
Saponi e shampoo Balsamo per capelli (Prodotti cosmetici da sciacquare)	Decisione della Commissione 2014/893/UE

### Criterio 55 – Minimizzazione dell'uso dei prodotti per la pulizia (1,5 punti)

La struttura ricettiva dispone di procedure dettagliate relativamente all'uso efficiente dei prodotti per la pulizia, quale l'uso di prodotti in microfibra o di altri materiali per la pulizia aventi effetti analoghi, oltre ad attività di pulizia ad acqua o altre attività di pulizia aventi effetti analoghi. Il rispetto di questo criterio richiede che per tutte le operazioni di pulizia si applichi un metodo basato sull'uso efficiente dei prodotti per la pulizia, salvo disposizioni di legge o pratiche igieniche o sanitarie e di sicurezza diverse.

<sup>55</sup> Decisione 2017/1214/UE della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1).

<sup>56</sup> Decisione 2017/1216/UE della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31).

<sup>57</sup> Decisione 2017/1218/UE della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63).

<sup>58</sup> Decisione 2017/1217/UE della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 45).

<sup>59</sup> Decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare (GU L 354 del 11.12.2014, pag. 47).

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio unitamente all'opportuna documentazione giustificativa, se pertinente (per esempio copia delle procedure, dettagli tecnici dei prodotti usati).

### **Viene valutato l'uso efficiente dei prodotti per la pulizia.**

Questo criterio si riferisce ad attività di pulizia che potrebbero sostituire o ridurre l'uso di prodotti (ad es. detersivi, candeggianti, sgrassatori). L'utilizzo dell'aspirapolvere non rientra nel campo di applicazione di questo criterio.

I criteri per l'efficienza degli aspirapolvere sono trattati nel criterio 31.

L'uso efficiente dei prodotti per la pulizia include:

- **I prodotti in microfibra e gli stracci sintetici**, principalmente utilizzati in modalità asciutta e semi-asciutta e per superfici semplici tra cui tavoli, finestre e specchi. I prodotti in microfibra non sono raccomandati per superfici ruvide e per modalità di pulizia bagnate.
- **Pulitore a vapore**, utilizzati per diversi scopi, tra cui la pulizia di pavimenti (ceramica e moquette), servizi igienici, aree piscina e cucine. Di solito lavorano ad elevata pressione e calore e ottengono un alto livello di pulizia.

## Criterio 56 – Antigelo (1 punto)

Se è necessaria l'applicazione di antigelo sulle strade, si utilizzano mezzi meccanici, sabbia/ghiaia o prodotti antigelo cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I per garantire che le strade entro il perimetro della struttura ricettiva siano sicure in caso di ghiaccio o neve.

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e l'opportuna documentazione giustificativa. Se si utilizzano prodotti cui è stato assegnato un marchio ISO tipo I, il richiedente presenta una copia del certificato del prodotto o una copia dell'etichetta dell'imballaggio.

### **La rimozione del ghiaccio deve essere effettuata con mezzi meccanici, utilizzando sabbia o ghiaia, oppure con appositi macchinari certificati con un marchio ecologico ISO tipo I.**

## Criterio 57 – Tessuti e mobile usati (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva dispone di una procedura relativa a:

- a) tutte le attività di donazione per il complesso dei mobili e dei tessuti che giungono al termine del loro ciclo di vita nella struttura ricettiva ma che sono ancora fruibili. Fra gli utilizzatori finali si annoverano il personale, enti di beneficenza o altre associazioni che raccolgono e distribuiscono beni (1 punto);
- b) tutte le attività di approvvigionamento relative ai prodotti riutilizzati/di seconda mano riguardanti il mobilio. Fra i fornitori si annoverano i mercati dell'usato o altre associazioni o collettivi che vendono o ridistribuiscono beni usati (1 punto).

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa, per esempio copia delle procedure scritte con i recapiti degli utilizzatori finali, le ricevute e i registri dei beni usati in precedenza o donati ecc.

 **Il criterio prevede l'assegnazione del punteggio alle strutture che impiegano prodotti usati e di seconda mano e donano prodotti non più utilizzati.**

Le donazioni devono essere effettuate solo se il prodotto è in grado di essere riutilizzato. Esempi di prodotti tessili e mobili usati che possono essere donati sono i seguenti: asciugamani, lenzuola, tovaglie, uniformi, stoviglie e posate, letti, sedie, tavoli, divani e materassi da letto.

Le ricevute relative alle donazioni possono essere utilizzate per la verifica della conformità al criterio.

**DONATION RECEIPT**

Date: \_\_\_\_\_ Receipt No. \_\_\_\_\_

Donated By: \_\_\_\_\_

Donor Address: \_\_\_\_\_

Amount received by charity:(A) \_\_\_\_\_

Value of advantage:(B) \_\_\_\_\_

Eligible amount of gift for tax purposes: (A-B) \_\_\_\_\_

Appraised by: \_\_\_\_\_

Appraiser address: \_\_\_\_\_

Description of property received by charity:  
\_\_\_\_\_

Authorized signature: \_\_\_\_\_

Thank you for your generosity. We appreciate your support!

## Criterion 58 – Compostaggio (massimo 2 punti)

La struttura ricettiva separa almeno una delle seguenti categorie pertinenti di rifiuti, per garantire che questi siano compostati o usati per produrre biogas secondo le linee guida fornite dalle autorità locali (per esempio dall'amministrazione locale, dall'azienda o da un'impresa privata) (1 punto per ciascuna categoria, massimo 2 punti):

- a) rifiuti di giardino,
- b) rifiuti alimentari provenienti dai servizi di ristorazione,
- c) prodotti biodegradabili (per esempio articoli usa-e-getta a base di mais),
- d) rifiuti biodegradabili prodotti dagli ospiti nella camera o nell'alloggio.

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio e, se pertinente, l'opportuna documentazione giustificativa.

I rifiuti organici dovrebbero essere separati e inviati per la digestione anaerobica laddove disponibile, oppure in alternativa all'incenerimento per il recupero di energia o al compostaggio locale in situ.

#### **Definizioni:**

**Digestione anaerobica:** processo biologico in cui i microrganismi abbattano materiale biodegradabile in assenza di ossigeno. Uno dei prodotti finali è il biogas, che viene utilizzato per generare elettricità e calore, o può essere trasformato in gas naturale rinnovabile e carburante per il trasporto

**Incenerimento con recupero di energia:** conversione dei materiali di scarto in calore, energia elettrica o combustibile attraverso la combustione dei rifiuti.

**Processo di compostaggio:** decomposizione di sostanze organiche da parte di microrganismi in condizioni controllate. Il compost (risorsa fertilizzante) viene ottenuto come risultato del processo di compostaggio.

**Rifiuti alimentari compostabili** includono vegetali e frutta, tutti i farinacei, cereali, caffè e gusci d'uovo.

**Rifiuti da giardinaggio:** includono foglie, tagli di erba e piante morte.

**Prodotti biodegradabili:** includono imballaggi e articoli usa e getta, come i materiali a base di mais. È importante verificare che sia un materiale compostabile prima di tentare di compostarlo.

### **Critério 59 – Trattamento delle acque reflue (massimo 3 punti)**

- a) Se nella struttura ricettiva è offerta la possibilità di autolavaggio, questo è consentito solo in zone adeguatamente attrezzate per raccogliere l'acqua e i detersivi usati e convogliarli verso il sistema fognario (1 punto).
- b) Quando non è possibile inviare le acque reflue ad un trattamento centralizzato, il trattamento in loco di tali acque comprende un trattamento preliminare (setaccio/griglia, omogeneizzazione e decantazione), seguito da un trattamento biologico con >95% di rimozione di BOD (domanda chimica di ossigeno), >90% di nitrificazione e digestione anaerobica (all'esterno del sito) dei fanghi in eccesso (2 punti).

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa (per esempio fotografie per il requisito a) e le specifiche tecniche fornite dal fabbricante o da tecnici specializzati responsabili dell'installazione, della vendita o della manutenzione del sistema di gestione delle acque reflue per il requisito b).



**Il criterio si applica se la struttura turistica offre al suo interno un servizio di lavaggio auto.**

### **Criteri facoltativi relativi ad altri criteri**

#### **Critério 60 – Divieto di fumare nelle camere (1 punto)**

Non è permesso fumare nelle camere o negli alloggi.

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio e le prove documentali, come le immagini dei cartelli apposti all'interno delle camere o degli alloggi.

### **Criterio 61- Politica del lavoro (massimo 2 punti)**

La struttura ricettiva dispone di una politica del lavoro scritta volta a garantire almeno uno dei seguenti vantaggi sociali al personale (0,5 punti per ciascun vantaggio, massimo 2 punti):

- a) tempo libero per la formazione,
- b) pasti gratuiti o buoni pasto,
- c) uniformi e abbigliamento professionale gratuiti,
- d) sconti su prodotti/servizi presso la struttura ricettiva,
- e) regime sovvenzionato di trasporti sostenibili,
- f) cauzione per ottenere un mutuo.

La politica del lavoro scritta è aggiornata e comunicata al personale con cadenza annuale. Il personale firma la politica scritta in occasione della sessione di comunicazione. Il documento può essere consultato da tutto il personale al banco d'accoglienza.

## Valutazione e verifica

Il richiedente presenta una copia della politica del lavoro scritta debitamente firmata dal personale, unitamente a un'autodichiarazione che illustra come siano soddisfatti i suddetti requisiti. L'organismo competente può inoltre richiedere prove documentali e/o effettuare interviste casuali durante la visita in loco.



**La politica sociale della struttura turistica deve essere disponibile e firmata dal personale.**

#### **❶ Punti chiave del criterio 61:**

*Documenti che possono essere forniti per la verifica del criterio: Sezione C61.1.*

#### ***C61.1. Documenti che possono essere forniti per la verifica del criterio***

Oltre alla politica sociale scritta e debitamente firmata dal personale, sono riportati alcuni esempi di documenti per dimostrare l'osservanza di ogni beneficio sociale:

- a) Programma della formazione, contenuto della stessa, personale che la riceve e tempi.
- b) Registro che riporta i pasti gratuiti o i buoni pasto distribuiti.
- c) Fatture di acquisto e bolle di consegna.
- d) Ricevute o informazioni sullo sconto applicabile ai dipendenti.
- e) Se la struttura turistica dispone di un servizio di navetta per i dipendenti, una copia dell'itinerario e del calendario.

Gli organismi competenti, che ritengono importante ottenere maggiori garanzie, potrebbero richiedere ulteriori prove o eseguire interviste casuali durante le visite in loco.

### **Criterio 62 – Veicoli per la manutenzione (1 punto)**

Per la manutenzione della struttura ricettiva non sono usati veicoli con motore a combustione (1 punto).

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa.

### **Criterio 63 – Offerta di mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (massimo 2,5 punti)**

La struttura ricettiva offre agli ospiti almeno uno dei seguenti mezzi di trasporto preferibili sotto il profilo ambientale (1 punto ciascuno, massimo 2 punti):

- i. veicoli elettrici per prelevare gli ospiti o per il loro tempo libero;
- ii. prese (stazioni di ricarica) per i veicoli elettrici;
- iii. almeno 1 bicicletta ogni 5 piazzole o unità di alloggio o camere.

La struttura ricettiva ha avviato partenariati attivi con imprese fornitrici di biciclette o veicoli elettrici (0,5 punti). Per «partenariato attivo» s'intende un accordo fra una struttura ricettiva e una società che affitta biciclette o veicoli elettrici. Le informazioni su tale partenariato attivo sono visibili in loco. Se la società di locazione non ha sede presso la struttura ricettiva, è opportuno tenere conto di alcuni aspetti pratici, quali la consegna delle biciclette nella struttura ricettiva da parte della società di locazione.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa nonché alle eventuali informazioni destinate agli ospiti.

### **Criterio 64 – Superfici non impermeabilizzate (1 punto)**

Almeno il 90% della superficie all'aperto sotto la gestione della struttura ricettiva non è ricoperto di asfalto/cemento o altro materiale impermeabile che impedisce l'adeguato drenaggio e l'aerazione del terreno.

Se si effettua la raccolta delle acque piovane e delle acque domestiche, le acque piovane e le acque domestiche non usate sono trattate e infiltrate nel terreno.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una spiegazione di come la struttura ricettiva risponda a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa.

 **Questo criterio si riferisce alla impermeabilizzazione delle superfici, che provoca il consumo di suolo e ostacola il corretto drenaggio della pioggia.**

### **Criterio 65 –Prodotti locali e biologici (massimo 4 punti)**

- a) Per ogni pasto, compresa la prima colazione, nella composizione del menù sono inseriti almeno due prodotti alimentari di provenienza locale e di stagione (per la frutta e la verdura fresche) (1

punto).

- b) La struttura ricettiva sceglie attivamente fornitori locali di beni e servizi (1 punto).
- c) Almeno 2 prodotti (1 punto) o 4 prodotti (2 punti) usati nella preparazione quotidiana dei pasti o venduti nella struttura ricettiva sono stati prodotti mediante l'agricoltura biologica, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio<sup>60</sup>.

Ai fini del presente criterio, per «locale» s'intende entro un raggio di 160 km dalla struttura ricettiva.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente all'opportuna documentazione giustificativa. Se si usano prodotti biologici, il richiedente presenta una copia del certificato del prodotto o una copia dell'etichetta dell'imballaggio a dimostrazione che il marchio è stato assegnato conformemente al regolamento (CE) 834/2007. In alcuni paesi i ristoranti e gli alberghi possono ottenere la certificazione secondo alcuni regimi di etichettatura se usano esclusivamente prodotti biologici. Se una struttura ricettiva ottiene la certificazione secondo questo tipo di regimi, si possono comunicare tali informazioni a dimostrazione della conformità a questo criterio.

#### **❗ Punti chiave del criterio 65:**

*Verifica dei fornitori locali: Sezione C24.1*



**Saranno utilizzati prodotti a kilometro zero, incluso il consumo di prodotti stagionali e prodotti biologici.**

#### **Criterio 66 – Non uso di pesticidi (2 punti)**

Le aree esterne della struttura ricettiva sono gestite senza ricorrere a pesticidi.

#### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una spiegazione dettagliata di come la struttura ricettiva eviti i pesticidi e gestisca le aree esterne. Il controllo avviene in occasione di una visita in loco.

#### **❗ Punti chiave del criterio 66:**

*Suggerimenti per evitare i pesticidi: Sezione C66.1.*

#### ***C66.1. Suggerimenti per evitare i pesticidi***

Esempi di come evitare l'uso di pesticidi sono i seguenti:

- Selezione vegetale: selezione di piante e fiori autoctoni, incluse spezie e piante medicinali. Alcune di queste piante possono avere caratteristiche insetto-repellenti (menta, aglio, aneto,

---

<sup>60</sup> Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

ecc.)

- Mantenere la spaziatura appropriata quando si pianta e piantare la pianta giusta nella posizione giusta: terreno, drenaggio, acqua, luce e sostanze nutritive adeguati.
- Rotazione delle colture: piantare cose diverse nel giardino in diversi luoghi ogni anno, quando possibile.
- Adeguata igienizzazione: mantenere sempre l'orto, i giardini e le aree adiacenti il più possibile puliti dalle erbe.
- Alcuni organismi patogeni vivono nel terreno e sono spruzzati sulle piante dalla pioggia. L'applicazione di paccime nel terreno può ridurre l'incidenza di questi tipi di malattie.

Collegamento alla banca dati dei pesticidi dell'UE:



<http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN>

### **Criterio 67 – Ulteriori azioni ambientali (massimo 3 punti)**

La direzione della struttura ricettiva intraprende altre azioni, oltre a quelle indicate nei criteri della parte A o B, per migliorare le prestazioni ambientali o sociali della struttura ricettiva:

- a) ulteriori azioni ambientali (fino a 0,5 punti ciascuna, massimo 2 punti) e/o
- b) ulteriori azioni sociali (fino a 0,5 punti ciascuna, massimo 1 punto)

### **Valutazione e verifica**

Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a tale criterio, unitamente alla descrizione completa di ciascuna azione supplementare che si desidera sia presa in considerazione, compresi i benefici ambientali o sociali documentati associati alle azioni.



**Sono valutate ulteriori azioni ambientali e sociali.**

La Decisione (UE) 2016/611 della Commissione<sup>61</sup> è il documento di riferimento sulle migliori pratiche di gestione ambientale nel settore del turismo. Questo documento potrebbe essere utilizzato per definire azioni ambientali supplementari non incluse nel presente criterio di certificazione UE.

---

<sup>61</sup> Decisione (UE) [2016/611](#) della Commissione, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 27).

## MODULO 00. - DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

In qualità di richiedente dell'etichetta Ecolabel UE, il sottoscritto dichiara di aver letto, condiviso ed accettato i contenuti del Regolamento del Consiglio n. 66/2010, della "Procedura per la concessione della licenza d'uso del marchio di qualità ecologica dell'unione europea - Ecolabel UE - e per la vigilanza sul corretto uso dello stesso" e della Decisione della Commissione che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE alle strutture ricettive (Dec. UE 2017/175 del 25/01/2017).

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che, nel caso in cui la domanda per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE avrà esito positivo, con la conseguente stipula del contratto per l'utilizzo del marchio Ecolabel UE per il servizio specificato, eventuali nuovi impianti installati nel periodo di validità della licenza Ecolabel UE dovranno essere conformi ai criteri: 6, 7, 10, 15 secondo il caso applicabile.

Il sottoscritto si impegna altresì a informare tempestivamente l'organismo competente delle modifiche avvenute, aggiornando contestualmente la documentazione necessaria in modo tale da provare il mantenimento dei requisiti previsti dalla Decisione UE 2017/175.

**Firma:**

**Timbro dell'azienda:**

**Luogo e Data:**

**MODULO 01. - RELAZIONE DI VALUTAZIONE INTERNA, CRITERIO 1**

Con riferimento al processo di valutazione interna previsto dal criterio 1 della Decisione UE 2017/175, il sottoscritto, in qualità di richiedente dell'etichetta Ecolabel UE, si impegna a inviare entro due anni dalla data di presentazione della domanda, e successivamente con cadenza biennale, la relazione di valutazione interna che consenta di verificare, con cadenza almeno annuale, le prestazioni dell'azienda riguardo agli obiettivi definiti nel programma d'azione e di adottare le azioni correttive eventualmente necessarie.

**Firma:**

**Timbro dell'azienda:**

**Luogo e Data:**

**MODULO 02. - DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE: efficienza energetica dell'illuminazione (criterio 8)**

In qualità di richiedente dell'etichetta Ecolabel UE, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, nel caso in cui la domanda per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE avrà esito positivo, con la conseguente stipula del contratto per l'utilizzo del marchio Ecolabel UE per il servizio specificato,

entro 2 anni dalla data di stipula del contratto

- almeno l'80 % di tutta l'illuminazione della struttura ricettiva apparterrà almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012;
- il 100 % dell'illuminazione ubicata in luoghi ove è probabile che le lampade siano accese oltre 5 ore al giorno apparterrà almeno alla classe A ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

Il sottoscritto informerà tempestivamente l'organismo competente delle modifiche avvenute, aggiornando contestualmente la documentazione necessaria in modo tale da provare il mantenimento dei requisiti previsti dalla Decisione UE 2017/175.

**Firma:**

**Timbro dell'azienda:**

**Luogo e Data:**